

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	4
GIUSTIZIA (II)	»	17
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	49
FINANZE (VI)	»	53
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	58
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	60
AFFARI SOCIALI (XII)	»	65
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	72
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	92

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL (in videoconferenza), UIL (in videoconferenza) e UGL, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Atto n. 86.

3

AUDIZIONI INFORMALI

Lunedì 30 ottobre 2023.

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL (in videoconferenza), UIL (in videoconferenza) e UGL, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

Atto n. 86.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	4
---	---

SEDE REFERENTE

Lunedì 30 ottobre 2023. — Presidenza del vicepresidente Riccardo DE CORATO. — Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Giuseppina Castiello.

La seduta comincia alle 11.05.

DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

C. 1517 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Nel ricordare che — secondo quanto convenuto nella precedente riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi — oggi si svolgerà e concluderà l'esame preliminare, in qualità

di relatore procede all'illustrazione del provvedimento. Fa presente che il decreto-legge si compone di 25 articoli, suddivisi in quattro Capi: il Capo I (artt. 1-2) relativo agli interventi infrastrutturali nel territorio del comune di Caivano; il Capo II (artt. 3-9) relativo alle disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile; il Capo III (artt. 10-12) recante disposizioni in materia di offerta educativa e il Capo IV (artt. 13-15-*ter*) relativo alle disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

Segnala che l'articolo 1 introduce una serie di disposizioni volte a fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del comune di Caivano. In particolare, il comma 1 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, sia nominato un Commissario straordinario con il compito di predisporre, d'intesa con il comune di Caivano e con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, un piano straordinario per la realizzazione di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionali al risanamento del comune. Il piano straordinario dovrà essere approvato con delibera del Consiglio dei ministri, con assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo

di 30 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Inoltre, la disposizione valorizza gli enti del c.d. Terzo settore, consentendo la semplificazione delle procedure per la concessione di immobili pubblici per fini sociali, soprattutto nei campi artistico, culturale, socio-sanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e di integrazione. Il comma 2 prevede che per la realizzazione dei predetti interventi si possa agire in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale – fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione del predetto codice, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea – con il supporto tecnico-operativo dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – INVITALIA S.p.A. Al comma 3, infine, si prevede l’istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di una struttura di supporto per lo svolgimento dei compiti del Commissario straordinario, la quale opera alle dirette dipendenze del Commissario stesso sino alla data di cessazione del suo incarico, pari a un anno, prorogabile di un ulteriore anno; il Commissario straordinario potrà inoltre avvalersi di un massimo di tre esperti professionisti. I commi 4 e 5 dell’articolo 1 prevedono che, all’interno del piano straordinario predisposto e attuato dal Commissario, siano contemplati anche interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l’adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex *Delphinia* del comune di Caivano. A tal fine, il Commissario straordinario potrà avvalersi del supporto tecnico-operativo della Società Sport e Salute, chiamata altresì a svolgere le funzioni di centrale di competenza ai sensi del Codice dei contratti pubblici. Nell’affidamento in uso degli impianti del centro sportivo il Commissario dovrà individuare come prioritari i progetti presentati dai Gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato. I commi 4-*bis* e 4-*ter* – introdotti dal Senato – prevedono un rifinanziamento di 12 milioni di euro,

per il 2023, dell’autorizzazione di spesa relativa al Piano strategico « Grandi Progetti Beni culturali », per sostenere, nell’ambito del piano straordinario di cui al comma 1, interventi per la realizzazione ovvero riqualificazione di infrastrutture culturali. Per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del comune di Caivano, i commi 6 e 7 prevedono che il MUR finanzi specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell’area del comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede in Campania. Gli interventi sono finanziati a valere sul Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) per 5 milioni di euro nel 2024. Il comma 7-*bis* destina 100.000 euro per l’anno 2024 al comune di Caivano per l’installazione di sistemi di videosorveglianza. I commi da 8 a 10-*quinquies* autorizzano il comune di Caivano a procedere ad alcune assunzioni di personale a tempo indeterminato: si tratta di 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, al fine di garantire l’incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio; 3 unità di personale non dirigenziale della professionalità di servizio sociale e 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici. Infine, il comma 10-*sexies* prevede che il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità promuova, nell’ambito del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne, il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel comune di Caivano.

Fa presente che l’articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell’esame del disegno di legge in Senato, prevede, ai commi 1, 2 e 5, l’adozione di un programma di interventi per incrementare la capacità tecnica e operativa dell’amministrazione comunale di Caivano nel settore finanziario, delle politiche sociali e dei servizi alla persona e alle imprese, dei lavori pubblici e del territorio, della polizia locale, nell’area anagrafe e affari generali nonché per rafforzare l’attuazione dei progetti finanziati dal PNRR.

I commi 3 e 4, invece, istituiscono presso il Dipartimento della funzione pubblica un nuovo ufficio dirigenziale di livello generale e prevedono che conseguentemente il Dipartimento provveda alla propria riorganizzazione.

Evidenzia quindi che l'articolo 1-ter, introdotto anch'esso dal Senato, detta alcune disposizioni volte ad assicurare che l'Agenzia italiana per la gioventù destini almeno un progetto annuale a Caivano al fine di promuovere l'attività giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti in questa area. Il progetto finanziato per Caivano dovrà essere selezionato in base a criteri di merito, con particolare attenzione alle esigenze specifiche dei giovani del comune. La regione Campania dovrà collaborare con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili e le autorità locali di Caivano per garantire l'efficace implementazione del progetto finanziato.

L'articolo 2 prevede che il Ministero dell'università e della ricerca sottoscrive un accordo di programma con una o più Università statali aventi sede in Campania anche in collaborazione con enti e altre istituzioni locali, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi. Per tale finalità è stanziato un milione di euro per il 2024.

Fa presente che l'articolo 3 interviene sulla disciplina di alcune misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città. Più nel dettaglio, il comma 1, lettera a), riscrive l'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 14 del 2017 (recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), eliminando la procedura di convalida da parte dell'autorità giudiziaria per l'ipotesi « aggravata » di misura del divieto di accesso a determinati luoghi a tutela del decoro urbano e della sicurezza (D.A.C.U.R.) e chiarendo l'applicabilità della misura di prevenzione anche ai minorenni ultraquattordicenni. La let-

tera b) interviene invece sull'articolo 13 del citato decreto-legge per ampliare l'ambito di applicazione della misura del divieto di accesso previsto per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici esercizi, che viene esteso a tutti i possibili luoghi di spaccio (scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, pubblici esercizi) ed applicato per un catalogo di reati presupposto più esteso (nel quale rientrano anche i delitti di cui all'articolo 73 del T.U. stupefacenti); la pena prevista per la violazione della misura viene aumentata, con la previsione della reclusione da uno a tre anni e della multa da 10.000 a 24.000 euro. Infine, la novella prevede che se sono commessi reati di spaccio, la sospensione condizionale della pena può essere concessa solo se accompagnata dal divieto di accedere in locali pubblici o pubblici esercizi specificamente individuati. La lettera c) del comma 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 13-bis del decreto-legge n. 14 del 2017, per ampliare l'ambito di applicazione del divieto di accesso ai pubblici esercizi ovvero ai locali di pubblico trattamento (c.d. DASPO Willy), sia per quanto riguarda i reati presupposto (tra i quali vengono ricompresi i delitti di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale), che consentendo l'applicazione della misura anche a fronte dell'applicazione di misure cautelari coercitive, senza attendere la condanna; la durata della misura viene inoltre estesa e la pena in caso di violazione della misura viene inasprita. Il comma 2 modifica la struttura e la disciplina della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, disciplinato dall'articolo 2 del c.d. Codice antimafia consentendone l'applicazione quando il soggetto pericoloso si trovi in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale e fissando in 48 ore il termine entro il quale il destinatario della misura dovrà lasciare il territorio comunale. In terzo luogo ai destinatari della misura viene inibito di rientrare, senza preventiva autorizzazione, nel comune dal quale sono stati allontanati per minimo sei mesi e massimo 4 anni. Anche

in questo caso la pena prevista per la violazione della misura è inasprita (la fattispecie penale assume carattere delittuoso e non più contravvenzionale). Il comma 2-*bis* stabilisce che le guardie particolari giurate debbano comunicare senza ritardo ai servizi di emergenza sanitaria le segnalazioni ricevute relative a situazioni di pericolo per la salute di una persona all'interno o all'esterno della propria abitazione. Il comma 2-*ter* aumenta la sanzione amministrativa prevista per la violazione dell'obbligo di comunicare, entro 48 ore, all'autorità di pubblica sicurezza le generalità di chiunque, straniero o apolide, sia ospitato in immobili siti in Italia: la sanzione attuale – del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro – viene elevata nel pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro.

L'articolo 3-*bis* istituisce presso il Ministero dell'interno un Osservatorio sulle periferie, con il compito di promuovere il monitoraggio delle condizioni di vivibilità e decoro delle città, rendendo noto annualmente, anche attraverso la pubblicazione in rete, i risultati della sua attività.

L'articolo 3-*ter* trasferisce lo stanziamento di 4 milioni annui, per il triennio 2023-2025, già previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno per il potenziamento delle iniziative dei Comuni per l'installazione e manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzata, ad un'altra autorizzazione di spesa, anch'essa prevista dalla medesima legge di bilancio, relativa all'installazione da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza.

Segnala che l'articolo 4 prevede inasprimenti delle pene per i reati di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere e di porto abusivo di armi per le quali non è ammessa licenza, nonché per i reati di lieve entità relativi alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 4 della legge n. 110 del 1975 (« Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi ») al fine di aumentare le pene nei confronti di: *a*) coloro che portano armi od oggetti atti ad

offendere fuori della propria abitazione o delle relative pertinenze, senza le autorizzazioni prescritte o senza giustificato motivo (arresto da uno a 3 anni); *b*) coloro che, pur muniti di porto d'armi, violano la norma che impedisce loro di portare armi nelle riunioni pubbliche (arresto da 2 a 4 anni); *c*) coloro che portano in una riunione pubblica uno strumento atto ad offendere (arresto da uno a tre anni e ammenda da 2.000 a 20.000 euro). Il comma 1-*bis* introduce nella legge sulle armi il nuovo delitto di *porto di armi per cui non è ammessa licenza* punito con la reclusione da 1 a 3 anni: la fattispecie, per la quale sono previste anche specifiche aggravanti, riguarda chiunque, fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza (nuovo art. 4-*bis* della legge n. 110 del 1975); in conseguenza di questo intervento, il comma 2 abroga l'articolo 699, secondo comma, del codice penale. Il comma 2-*bis* interviene sull'articolo 381 del codice di procedura penale inserendo nel catalogo dei reati per i quali è possibile l'arresto in flagranza anche il nuovo delitto di porto d'armi per cui non è ammessa licenza. Analogamente, il comma 2-*ter* prevede anche per questo delitto l'applicazione di una aggravante quando il fatto è commesso da soggetto sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale (viene a tal fine modificato l'articolo 71 del c.d. Codice antimafia). Il comma 2-*quater* introduce nel codice penale, all'articolo 421-*bis*, tra i delitti contro l'ordine pubblico, il reato di *pubblica intimidazione con uso di armi*. In base al nuovo delitto, se il fatto non costituisce più grave reato, è punito con la reclusione da 3 a 8 anni chiunque fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti per incutere pubblico timore o suscitare tumulto o pubblico disordine o attentare alla sicurezza pubblica. Per coordinamento, il comma 2-*quinqüies* abroga l'articolo 6 della legge n. 895 del 1967, che disciplina analoga fattispecie di reato e il comma 2-*sexies* inserisce la nuova fattispecie penale nel catalogo dei delitti previsto dall'articolo 4

del Codice antimafia, al fine di consentire l'applicazione di misure di prevenzione personali anche a coloro che siano stati condannati per uno dei suddetti delitti. Il comma 3, modificando l'articolo 73, comma 5, del T.U. stupefacenti aumenta da quattro a cinque anni la pena massima della reclusione per i reati « di lieve entità » relativi alla produzione, al traffico e alla detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. L'innalzamento di pena consentirà l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Con una modifica introdotta dal Senato, inoltre, si è stabilito che chiunque commette uno dei fatti di lieve entità è punito con la pena della reclusione da 18 mesi a 5 anni e della multa da 2.500 a 10.239 euro, quando la condotta assuma caratteri di non occasionalità, in tal modo prevedendosi un innalzamento del minimo edittale rispetto all'ipotesi base (nel quale il minimo edittale è pari a sei mesi). Il comma 3-bis modifica l'articolo 85-bis del T.U. stupefacenti per consentire, anche per le ipotesi di lieve entità di cui all'articolo 73, comma 5, la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.

Fa presente che l'articolo 5 reca disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile. Un primo novero di previsioni, contenute nel comma 1, concerne l'avviso orale, del quale si amplia l'ambito soggettivo di applicazione, includendovi i minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età: ai fini dell'avviso orale il questore dovrà convocare il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale e dovrà comunicare la misura al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Una seconda previsione – comunque connessa a quella relativa all'avviso orale – concerne il divieto di possesso e utilizzo di una serie di oggetti potenzialmente strumentali alla commissione di atti di violenza, del quale si amplia

del pari l'ambito soggettivo di applicazione, includendovi, nel caso il questore ritenga di imporlo, i minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età, se destinatari di un avviso orale e definitivamente condannati per delitti non colposi. Quando il provvedimento di divieto di utilizzo e possesso di siffatti strumenti è emesso nei confronti di un minorenni, è opponibile davanti al tribunale dei minorenni. Ulteriori misure riguardano il c.d. divieto di cellulare o di *internet*: facendo seguito alla sentenza n. 2 del 2023, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della disposizione che consente al questore, con l'avviso orale, di imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi « apparato di comunicazione radiotrasmittente » (per contrasto con l'articolo 15 della Costituzione), l'articolo 5 del decreto-legge riscrive i commi da 6-bis a 6-quater dell'articolo 3 del Codice antimafia da un lato ampliando ai minori ultra-quattordicenni l'ambito di applicazione del divieto, dall'altro procedimentalizzano la sua irrogazione (a qualsiasi soggetto, anche non minore) ponendola in capo all'autorità giudiziaria e non più al questore. La disposizione del divieto si accompagna all'individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. I commi 2, 3, 3-bis e 4 prevedono l'estensione dell'applicazione dell'ammonimento, quale finora previsto per gli atti persecutori (cd. *stalking*), ai minori ultra-quattordicenni che si siano resi responsabili di taluni atti di violenza nei confronti di altro minorenni. Ai fini dell'ammonimento il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; il provvedimento di ammonimento deve essere comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore. Il medesimo ammonimento – secondo ulteriori disposizioni dettate dai commi 5, 6 e 7 – diviene applicabile altresì per i minori infra-quattordicenni – ma

almeno dodicenni – in caso tuttavia di violenze di significativa portata, vale a dire qualora il fatto commesso da tali minori sia configurato dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. In questa ultima ipotesi di ammonimento, il comma 8 prevede anche l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (da 200 a 1.000 euro) nei confronti del « soggetto tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi »; la sanzione è irrogata dal prefetto (comma 9).

Segnala che l'articolo 6 interviene sulla disciplina del processo penale minorile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988. In particolare, il provvedimento, dopo aver precisato che, in ogni stato e grado del procedimento, l'autorità giudiziaria può avvalersi del servizio sanitario nazionale (comma 1, lettera *0a*), interviene sull'istituto dell'accompagnamento a seguito di flagranza per ampliarne l'ambito di applicazione (lettera *a*). La lettera *b*) del comma 1 novella l'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448, riducendo da 5 a 4 anni il limite edittale previsto per l'applicazione delle misure cautelari diverse dalla custodia cautelare e consentendo l'applicazione dell'attenuante della minore età anche per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del TU stupefacenti (lettera *b-bis*). Intervendo sull'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 viene soppresso il limite massimo di un mese per la durata della misura della custodia cautelare, disposta a seguito delle gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni derivanti dalla misura del collocamento in comunità disciplinata dal medesimo articolo 22, ed è ridotto da 5 a 4 anni il limite edittale per l'applicazione della custodia cautelare, nell'ipotesi di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni connesse alla predetta misura del collocamento in comunità. È previsto inoltre che il giudice, su richiesta del pubblico ministero, possa disporre la sostituzione della misura del collocamento in comunità con quella della custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23 del medesimo decreto del Pre-

sidente della Repubblica (lettere *b-ter* e *b-quater*). La lettera *c*) del comma 1 apporta modifiche, infine, all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448, che disciplina le ipotesi di applicazione della custodia cautelare da un lato abbassando da 9 a 6 anni la soglia edittale che consente di applicare la misura detentiva, e, dall'altro, ampliando il catalogo di reati per i quali è applicabile la custodia cautelare. La disposizione inoltre interviene sui termini di durata massima della custodia cautelare, che per i minorenni sono attualmente ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici. Anche in questo caso, nell'ottica di valorizzare i profili di responsabilità di soggetti legalmente minorenni ma sostanzialmente e tendenzialmente sempre più precoci e sviluppati sul piano psico-fisico e comportamentale-relazionale, la durata massima dei citati termini di custodia cautelare viene mantenuta « attenuata » rispetto ai maggiorenni, ma la riduzione diviene di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici. Fa presente che il Senato ha inoltre introdotto la lettera *c-bis*) per modificare l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 ed escludere la possibilità di accedere all'istituto della sospensione del processo con messa alla prova per una serie di reati di particolare gravità.

L'articolo 7 prevede che quando, durante le indagini nell'ambito di procedimenti per reati di associazione di stampo mafioso o finalizzata al traffico di droga, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minore, il PM deve informare il procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza in materia di potestà genitoriale. L'articolo modifica inoltre il primo comma dell'articolo 609-*decies* del codice penale sostituendo in tale disposizione il riferimento al tribunale per i minorenni con il riferimento al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Segnala che l'articolo 8 introduce ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, già oggetto dell'articolo 6, prevedendo, nel caso di reati non gravi, la definizione anticipata del procedimento con sentenza di non luogo a procedere ed estinzione del reato nel caso di esito positivo di un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale del minore.

L'articolo 9 inserisce nel decreto legislativo n. 121 del 2018 – che disciplina l'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni – l'articolo 10-*bis*, rubricato *Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti*. La disposizione introduce la possibilità di trasferire in un istituto carcerario per adulti il detenuto che abbia compiuto i 21 anni di età e stia scontando in un istituto per minorenni una pena per reati commessi prima del compimento della maggiore età, la cui condotta sia incompatibile con le esigenze di ordine e sicurezza all'interno dell'istituto minorile. In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 10-*bis* identifica tale condotta con i seguenti tipi di atti: *a)* tenere comportamenti che compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti; *b)* fare uso di violenza e minaccia per impedire le attività degli altri detenuti; *c)* avvalersi dello stato di soggezione ingenerato negli altri detenuti. È sufficiente che la condotta del detenuto ricada in una delle tipologie di atti sopraindicati se ultraventunenne. Il comma 2 estende la possibilità di trasferimento anche ai detenuti che hanno compiuto i 18 anni di età, ma in tal caso si richiede che sussistano tutte e tre le tipologie di comportamento. La richiesta di trasferimento viene avanzata dal direttore dell'istituto al magistrato di sorveglianza per i minorenni, mentre l'individuazione del carcere più idoneo nel quale trasferire il detenuto è demandata al Dipartimento della amministrazione penitenziaria. Il magistrato di sorveglianza può concedere oppure negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto indicato dal DAP, ove sussistano comprovate ragioni di sicurezza, anche riguardanti lo stesso detenuto (comma 3).

Fa presente che l'articolo 10, comma 1, autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti. Tale facoltà è esercitabile nel limite dell'incremento – disposto dal comma in esame – pari a 12 milioni di euro per il 2023, delle risorse del fondo istituito per le assunzioni temporanee, fino al 31 dicembre 2023, di personale ATA di supporto alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR. Il comma 2 autorizza per l'anno scolastico 2023/2024 la spesa di 3.333.000 euro per il 2023 e di 10 milioni di euro per il 2024 al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano « Agenda Sud ». Il comma 3 autorizza la spesa di 25 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC « Per la Scuola » 2014-2020, destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale. Al fine di rendere disponibili le predette risorse del POC « Per la Scuola » 2014-2020, il comma 4 modifica la copertura di parte degli oneri derivanti dai nuovi percorsi di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo, introducendo ora il rinvio alle risorse di cui al Programma nazionale PN « Scuola e competenze » 2021-2027. Il comma 5 incrementa, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, di 6 milioni di euro il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) per contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, introducendo

alcune misure incentivanti di ordine economico e di ordine premiale ai fini della carriera scolastica in favore dei docenti a tempo indeterminato presenti nelle zone più disagiate per garantirvi la continuità didattica. Il comma 6, oltre a recare la copertura degli oneri predetti, dispone che, per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse aggiuntive assegnate dal comma 5 al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della contrattazione collettiva nazionale integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto.

L'articolo 10-*bis* – introdotto nel corso dell'esame in Senato – dispone, al comma 1, che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione, site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale.

Evidenzia che l'articolo 11, al fine di assicurare il rispetto del *target* del PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 « Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia », autorizza un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni.

L'articolo 12 introduce disposizioni per rafforzare il rispetto dell'obbligo di istruzione. In particolare, il comma 01, inserito dal Senato, sostituisce l'articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (decreto legislativo n. 297/1994), dettando una nuova disciplina in relazione all'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai

fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione. Resta immutata la disciplina attualmente vigente in materia di giustificazione delle assenze degli alunni dalla scuola per motivi di appartenenza religiosa. In particolare, in caso di violazione dell'obbligo di istruzione, la disposizione prevede che il sindaco proceda ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, il quale disciplina la denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio, se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi. I commi da 1 a 3 modificano il codice penale in materia di reato di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori, trasformando il predetto reato da contravvenzione in delitto (nuovo articolo 570-*ter* del codice penale), con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio (reclusione fino a due anni). Il comma 4 interviene sul decreto-legge n. 48 del 2023, in materia di assegno di inclusione, prevedendo l'esclusione dal beneficio in caso di mancata documentazione dell'adempimento dell'obbligo di istruzione dei componenti minorenni del nucleo familiare e la sospensione del beneficio in caso di condanna definitiva per il delitto di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore, documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni. Il comma 4-*bis* dispone che si provveda all'attuazione della suddetta nuova fattispecie di esclusione con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Segnala che l'articolo 13 riguarda l'applicazione dei controlli parentali nei dispositivi di comunicazione elettronica. In particolare, i commi da 1 a 8 e 8-ter recano norme intese ad assicurare la possibilità di fruizione, gratuita, di applicazioni per il controllo parentale dei dispositivi di comunicazione elettronica; tale possibilità viene garantita mediante la previsione di obblighi, in via immediata a carico dei fornitori (anche con riferimento, secondo la previsione di cui al comma 7, ai dispositivi già oggetto di fornitura prima dell'entrata in vigore del presente decreto) e, a regime, a carico dei produttori; per la violazione di tali obblighi sono comminate sanzioni amministrative pecuniarie. Per le offerte di servizi di comunicazione elettronica dedicate ai minori di età viene confermata la disciplina già vigente, la quale prevede per il fornitore l'obbligo di preattivazione (anch'essa gratuita) di un'applicazione di controllo parentale (disapplicabile da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale). Sono inoltre previste norme in materia di informazione degli utenti e in materia di tutela dei dati personali. Il comma 8-bis introduce una specificazione nell'ambito della classificazione delle opere cinematografiche, equiparando ad esse tutte le opere visive e audiovisive in qualsiasi forma e modalità di riproduzione, comprese quelle digitali su piattaforme *streaming* o *social*.

L'articolo 13-bis detta disposizioni al fine di tutelare il benessere psico-fisico dei giovani non maggiorenni rispetto all'accesso e alla fruizione di contenuti audiovisivi e multimediali di tipo pornografico. In particolare, il comma 1 dispone il divieto di accesso, ai minori degli anni diciotto, a contenuti multimediali di carattere pornografico, in quanto gli stessi minano la dignità dei giovani e ne compromettono il benessere psico-fisico, provocando una questione rilevante a livello di tutela della salute pubblica. Allo stesso modo, per rendere effettivo lo scopo di cui sopra, viene incaricata l'Autorità indipendente competente in materia (AGCom) ad obblighi di

vigilanza circa l'opportuna esecuzione della norma, nonché ad eventuali obblighi sanzionatori nei confronti dei soggetti che violino le nuove disposizioni introdotte con l'articolo in esame.

Fa presente che l'articolo 14 dispone, al comma 1, che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri promuova studi ed elabori linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale. Ai sensi del comma 2, i Centri per la famiglia offrono consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori. Il comma 3 prevede, poi, che il medesimo Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* avviino annualmente campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi. Secondo il comma 4, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predisponde, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia sull'impatto dell'attuazione della disposizione in esame, nonché dell'articolo 13-bis, con particolare riferimento all'attuazione della misura di verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici. Il comma 5, poi, prevede che entro il 31 maggio di ciascun anno, l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia presenti una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione degli articoli 13, 13-bis e 14 del decreto-legge. Il comma 5-bis, infine contiene una clausola di invarianza finanziaria degli oneri dell'articolo.

L'articolo 15 individua l'AGCom quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Legge sui servizi digitali o *Digital Services Act*). Per l'esercizio delle nuove competenze, l'AGCom collabora con l'AGCM, il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorità competente, svolgendo i propri compiti in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Le sono attribuiti poteri sanzionatori per la violazione degli obblighi derivanti dal citato Regolamento, con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie entro

limiti predeterminati, secondo principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, nel rispetto delle procedure che essa stessa stabilisce con regolamento, tenendo conto della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate, nonché della durata e dell'eventuale reiterazione delle violazioni. L'AGCom può, altresì, condannare al pagamento di penalità di mora, con la precisazione che, in ogni caso, per le sanzioni amministrative è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta. Al fine di far fronte ai nuovi compiti, la pianta organica dell'AGCom è incrementata di 23 unità, di cui: 1 dirigente, 20 funzionari e 2 operativi, il che comporta una proiezione decennale di spesa che va da circa 4 milioni di euro nel primo anno (2024) a circa 5,69 milioni di euro a partire dal 2033. A tali oneri è previsto che si faccia fronte mediante un contributo, pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia, che, per il 2024 – anno di prima applicazione – dev'essere versato direttamente all'AGCOM entro il 1° marzo 2024. L'AGCOM può, con deliberazione motivata, modificare la misura e le modalità di contribuzione per gli anni successivi, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato; l'elenco dei soggetti tenuti al versamento del contributo è da essa individuato con la collaborazione dell'ISTAT e dell'Agenzia delle entrate. Infine, a decorrere dal 2024, nelle more dei concorsi per l'assunzione del personale di cui sopra e fino al termine delle procedure di reclutamento, l'AGCOM provvede all'esercizio dei nuovi compiti servendosi di non più di 10 unità di personale posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, aspettativa o analoghe posizioni. Tale personale, non rientrante nella pianta organica dell'AGCOM, è individuato a seguito di apposito interpello, cui possono aderire i dipendenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il trattamento economico fondamentale resta a carico delle

amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, e l'AGCOM provvede agli oneri del solo trattamento economico accessorio mediante i predetti contributi.

L'articolo 15-*bis* incrementa di 4 unità il numero massimo di uffici dirigenziali di livello generale (con decorrenza dal 2024) nonché di 10 unità il limite massimo per quelli dirigenziali di livello non generale (con decorrenza dal 2025) dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Reca inoltre una disposizione procedimentale circa la rideterminazione della rimanente dotazione organica. Si dispone infine, per le autovetture di servizio dell'Agenzia, una deroga alle soglie di spesa e di numero di vetture, dettate dalle disposizioni vigenti.

Evidenzia che l'articolo 15-*ter* interviene sull'articolo 2 della recente legge n. 93 del 2023, che ha introdotto disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. In particolare, attraverso le modifiche all'articolo 2 il provvedimento prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, disciplina con proprio regolamento il procedimento cautelare abbreviato senza contraddittorio finalizzato, nei casi di gravità ed urgenza che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, a ordinare ai prestatori di servizi, di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite. Si prevede, inoltre, che i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione ove non coinvolti nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali provvedono comunque ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorità.

L'articolo 15-*quater* demanda ad un decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione di modalità di assegnazione di risorse per favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive, anche con riferimento al 5G.

L'articolo 16, infine, dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dal 16 settembre 2023.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) approfitta dell'occasione per lasciare agli atti alcune considerazioni già svolte durante la scorsa riunione dell'Ufficio di presidenza, lamentando in primo luogo la ristrettezza dei tempi dell'esame, che poteva avere una giustificazione nel corso della recente pandemia ma che oggi, con un monocameralismo di fatto, rende difficile ai parlamentari svolgere il proprio dovere. Aggiunge che si ricorre oltretutto alla decretazione d'urgenza per affrontare un tema delicato come quello del disagio giovanile, che avrebbe bisogno di ben altro strumento, vale a dire di una legge organica che consenta la stretta collaborazione delle opposizioni. Nel sottolineare che le opposizioni avrebbero dato il loro contributo per approdare ad una soluzione adeguata, fa presente che il decreto-legge in esame non fornisce le risposte necessarie, rilevando come non basti incrementare le pene ma serva invece un'azione di prevenzione. Quanto al merito del provvedimento, rinviando per le considerazioni puntuali all'esame delle proposte emendative, rileva che si tratta ancora una volta di un decreto « bandiera » volto a cercare il consenso e non ad affrontare le questioni del disagio e della disoccupazione giovanili nonché della criminalità diffusa che caratterizzano molte delle nostre periferie. Aggiunge che viene ridotto il ricorso all'istituto fondamentale della messa alla prova e si smantella il sistema nazionale dei programmi alternativi al carcere per i minori, che fa dell'Italia il fiore all'occhiello dell'Unione europea. Ritiene che in tal modo non si garantirà maggiore sicurezza ma al contrario si in-

crementerà la popolazione carceraria, soprattutto quella minorile, rendendo ancor più difficile il recupero dei ragazzi interessati. Per tali ragioni, preannuncia che il suo gruppo presenterà proposte emendative al provvedimento in esame, sottolineando fin d'ora che l'intervento del Governo non migliorerà la situazione, che avrebbe richiesto un diverso approccio da parte della maggioranza.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo da remoto, fa presente che il provvedimento si articola su due versanti, il primo dedicato specificamente al comune di Caivano, con interventi dichiarati anche in materia di sport e di educazione, ed il secondo rivolto alle tante Caivano d'Italia, con un approccio securitario e repressivo, privo di una visione multidisciplinare delle iniziative volte a fronteggiare il disagio giovanile. Sottolinea a tale proposito che, a fronte dell'aggravamento delle misure repressive, non si fornisce alcun sostegno alle famiglie disagiate né si introducono norme sul lavoro, che rappresenta invece la chiave di volta per tentare di risolvere la questione. Aggiunge che non si affronta il problema della riqualificazione urbana dei territori, mancando oltretutto una visione politica in materia di istruzione e di accesso allo sport, a quest'ultimo proposito in netta contraddizione con il recente inserimento della pratica sportiva in Costituzione. Chiede quindi al relatore un chiarimento in merito all'introduzione avvenuta in Senato del cosiddetto emendamento Lotito a tutela dei diritti televisivi delle società calcistiche, domandandosi cosa abbia a che fare tale materia con la situazione di Caivano, quale sia l'elemento di omogeneità rispetto al resto del provvedimento e soprattutto quale impatto abbia la misura sul disagio giovanile. Considera infatti scandaloso, oltre che offensivo per le persone che vivono la difficile condizione delle periferie italiane, che sia stato inserito nel decreto-legge in esame l'emendamento citato.

Filiberto ZARATTI (AVS), riallacciandosi all'ultima considerazione del collega Alfonso Colucci, rileva come quanto acca-

duto in Senato dimostri chiaramente che i decreti legge, lungi dall'affrontare questioni urgenti, vengono utilizzati nel nostro Paese come «tram istituzionali» sui quali far salire le misure ritenute di volta in volta necessarie. Nel considerare indispensabile anche in tali casi un minimo di decenza, a suo avviso completamente assente in questa occasione, sottolinea come per l'ennesima volta si sia prodotto un mostro giuridico. Ritiene particolarmente pregnante l'osservazione del collega Alfonso Colucci, dal momento che introdurre nel provvedimento in esame la tutela dei diritti televisivi delle società calcistiche costituisce un insulto per le persone che sperimentano quotidianamente le difficili condizioni delle periferie. Quanto al merito del testo in esame, fa presente che esso è destinato ad aggravare e non a risolvere le situazioni dal momento che, come dimostrato da dati facilmente reperibili anche in rete, l'incremento delle pene non riduce la commissione dei reati ma al contrario ottiene il risultato di crimini sempre più efferati. Servono a suo avviso fortissimi investimenti nelle nostre periferie, che dovrebbero rappresentare la priorità del Governo e nelle quali in molti casi l'unico datore di lavoro è rappresentata dalla criminalità organizzata, considerato che i ragazzi non hanno altre forme di accesso al reddito, tanto più dopo la soppressione del reddito di cittadinanza. Ritiene quindi che il provvedimento in esame abbia la sola funzione propagandistica e che Governo e maggioranza siano indifferenti ai risultati dell'intervento e interessati esclusivamente ai titoli dei giornali, con l'obiettivo di un incremento di qualche centesimo di punto nei sondaggi. Nel far presente di essere particolarmente duro in quest'occasione, dal momento che ha molto a cuore la tutela dei diritti dei ragazzi più svantaggiati, considera criminale non fare alcunché, ma addirittura diabolico intervenire con le modalità adottate dal Governo. In conclusione preannuncia la battaglia del suo gruppo in favore di un'inversione di tendenza.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, nel chiedere alla rappresentante del Governo se intenda intervenire in ordine alle con-

siderazioni svolte dai colleghi Alfonso Colucci e Zaratti sull'emendamento approvato in Senato, in qualità di relatore fa presente che, di fronte ad un episodio di tale violenza come quello dello stupro di gruppo avvenuto a Caivano, la risposta del Governo non poteva che essere quella fornita. Rilevato quindi come nelle periferie italiane finora non sia stato fatto nulla, lasciando soli i comuni ad affrontare situazioni molto difficili, sia al sud sia al nord, aggiunge che l'episodio di Caivano è solo la punta dell'iceberg. Sottolinea quindi che se è vero che il problema non si manifesta soltanto in termini di sicurezza, quest'ultima rappresenta tuttavia la prima questione da affrontare, per dedicarsi subito dopo alla riqualificazione urbana, al recupero di immobili abbandonati, al contrasto dell'abusivismo e alle altre emergenze. Nel ribadire in conclusione che il tema centrale non si limita alla situazione di Caivano ma riguarda in generale le condizioni delle periferie italiane, richiama le parole di don Patriciello il quale ha dato atto dell'intervento del Governo.

Pasqualino PENZA (M5S), intervenendo da remoto, in ordine alle dichiarazioni di don Patriciello, precisa che il parroco non ha dichiarato che vi è stata una risposta da parte del Governo, ma si è astenuto da simili considerazioni, essendosi limitato a chiedere il ripristino di condizioni di normalità a Caivano. Richiama a tale proposito l'esigenza di garantire il pieno organico del personale dei vigili urbani, oltre che degli assistenti sociali e dell'amministrazione comunale. Ritiene quindi che la previsione di nuove sanzioni difficilmente possa rappresentare la risposta alla richiesta di normalità di don Maurizio, della quale il Governo dovrebbe prendere atto.

La Sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO, intervenendo da remoto, anche in qualità di cittadina di Caivano, ritiene che don Maurizio sia in grado di esprimere la propria opinione senza che intervengano interpretazioni autentiche delle sue parole. Si è trattato del grido di allarme di un parroco che si trova in trincea da trent'anni

e che, a seguito di un episodio tragico, ha chiamato in causa il Governo in carica, come ha già fatto in passato. Nel sottolineare che il vero problema è rappresentato dalla risposta ad una situazione di emergenza in atto, fa presente che il decreto-legge in esame è nato dall'ascolto dei soggetti, delle organizzazioni e delle associazioni che operano sul territorio. Precisando che, sul fronte della sicurezza, era indispensabile l'inasprimento delle pene, anche nei confronti dei minori, molti dei quali vivono in strada, spacciano e detengono abusivamente armi da fuoco, rileva che il provvedimento è stato adottato per contrastare la criminalità ed il disagio giovanili, ma anche la povertà educativa di quei territori, e per garantire la sicurezza digitale. Nel sottolineare che la predisposizione del testo è anche frutto del confronto costante e continuo con le forze dell'ordine, che ringrazia per il loro contributo, pur comprendendo il ruolo delle opposizioni e le loro polemiche, ricorda come nel corso dell'esame in Senato si sia svolto un ampio dibattito sul merito, con l'approvazione di alcune proposte emendative della minoranza. Nel rammentare che il comune di Caivano è stato sciolto per infiltrazione camorristica, ritiene che il Commissario straordinario previsto dal decreto-legge possa fornire risposte alle richieste del territorio, ivi compreso il completamento dell'organico dei vigili urbani. Aggiunge che in questi giorni diversi ministri si sono recati a Caivano per dare ascolto alle esigenze del territorio e per porre in essere le misure necessarie, sottolineando come l'intervento del Governo non si limiti al decreto-legge in esame. Dichiarandosi convinta che si possa fare un ottimo lavoro in Commissione Affari costituzionali, rammenta che il Governo non avrebbe voluto porre la que-

stione di fiducia ma che si è visto costretto a farlo a fronte degli oltre 400 emendamenti presentati e della necessità di procedere con celerità all'approvazione del provvedimento anche da parte della Camera.

Sara KELANY (FDI), nel far presente che le sue considerazioni sono state già parzialmente svolte dalla Sottosegretaria, tiene ad evidenziare in particolare un aspetto, sottolineando come, a fronte della grande enfasi posta dai colleghi sul tenore securitario del provvedimento, si sia dimenticato che un'ampia parte delle misure riguardano la riqualificazione delle periferie. Aggiunge che il confronto tra il Governo e i soggetti che operano sul territorio ha riguardato anche la magistratura minorile che affronta quotidianamente il problema e che ha evidenziato le medesime problematiche affrontate dal decreto, con riferimento in particolare all'urgenza di strumenti rapidi atti a fronteggiare una situazione ormai degenerata. Nel far presente che il Governo si è astenuto dallo strumentalizzare le parole di chi come don Patriello affronta quotidianamente l'emergenza, considera tuttavia eccessivo dover ascoltare la loro interpretazione autentica.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, nel rammentare che la Commissione antimafia è oggi in visita a Caivano e a Nisida, dichiara concluso l'esame preliminare. Ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato – secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza – alle ore 18 della giornata odierna. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 11.35.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	17
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione. C. 893 Pittalis, C. 745 Enrico Costa, C. 1036 Maschio e C. 1380 Bisa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti all'emendamento 1.57 dei relatori</i>)	42
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	47

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione. C. 893 Pittalis, C. 745 Enrico Costa, C. 1036 Maschio e C. 1380 Bisa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 30 ottobre 2023. — Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia **Andrea Delmastro Delle Vedove**.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

C. 1517 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giandonato LA SALANDRA (FDI), *relatore*, fa presente che il testo del decreto-legge, inizialmente composto da 16 articoli, a seguito dell'esame da parte del Senato è ora composto da 25 articoli.

Il provvedimento è suddiviso in 4 Capi: il Capo I (articoli da 1 a 2) prevede interventi infrastrutturali nel territorio di Cavaiano; il Capo II (articoli da 3 a 9) introduce disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile; il Capo III (articoli da 10 a 12) reca misure in materia di offerta educativa; e il Capo IV (articoli da 13 a 16) prevede disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

Precisa che la presente relazione si sofferma quindi sui contenuti del provvedimento che riguardano aspetti di interesse della Commissione Giustizia, ed in particolare sulle disposizioni del Capo II, rinviando invece alla documentazione predi-

sposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo.

In primo luogo, segnala l'articolo 3, che interviene sulla disciplina di alcune misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città.

Più nel dettaglio, il comma 1, lettera *a*), riscrive l'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 14 del 2017 (recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), eliminando la procedura di convalida da parte dell'autorità giudiziaria per l'ipotesi « aggravata » di misura del divieto di accesso a determinati luoghi a tutela del decoro urbano e della sicurezza (D.A.C.U.R.) e chiarendo l'applicabilità della misura di prevenzione anche ai minorenni ultraquattordicenni.

Nel caso di applicazione a soggetto minore di età il provvedimento deve essere notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente.

La lettera *b*) interviene invece sull'articolo 13 del citato decreto-legge n. 14 del 2017 per ampliare l'ambito di applicazione della misura del divieto di accesso previsto per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici esercizi, che viene esteso a tutti i possibili luoghi di spaccio (scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, pubblici esercizi) ed applicato per un catalogo di reati presupposto più esteso, compresi i delitti di cui all'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti (n. 1).

Per quanto concerne le prescrizioni aggiuntive contemplate dal comma 3 dell'articolo 13, si prevede che le stesse siano applicabili quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità. Resta ferma, per entrambi i provvedimenti, la procedura di convalida da parte dell'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (n. 2).

Viene quindi aumentata la pena per la violazione della misura, prevedendola reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 a 24.000 euro (n. 3).

Infine, la novella prevede che se sono commessi reati di spaccio, la sospensione condizionale della pena può essere concessa solo se accompagnata dal divieto di accedere in locali pubblici o pubblici esercizi specificamente individuati.

La lettera *c*) del comma 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 13-*bis* del citato decreto-legge n. 14 del 2017, per ampliare l'ambito di applicazione del divieto di accesso ai pubblici esercizi ovvero ai locali di pubblico trattenimento, sia per quanto riguarda i reati presupposto (tra i quali vengono ricompresi i delitti di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale), sia consentendo l'applicazione della misura anche a fronte dell'applicazione di misure cautelari coercitive, senza attendere la condanna; la durata della misura viene inoltre estesa (da sei mesi a due anni) e la pena in caso di violazione della misura viene inasprita (da uno a tre anni e multa da 10.000 a 24.000 euro).

Il comma 2 modifica la struttura e la disciplina della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, disciplinato dall'articolo 2 del c.d. codice antimafia consentendone l'applicazione quando il soggetto pericoloso si trovi in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale e fissando in 48 ore il termine entro il quale il destinatario della misura dovrà lasciare il territorio comunale. In terzo luogo, ai destinatari della misura viene inibito di rientrare, senza preventiva autorizzazione, nel comune dal quale sono stati allontanati per minimo sei mesi e massimo 4 anni. Anche in questo caso la pena prevista per la violazione della misura è inasprita (la fattispecie penale assume carattere delittuoso e non più contravvenzionale).

Il comma 2-*bis* stabilisce che le guardie particolari giurate debbano comunicare senza ritardo ai servizi di emergenza sanitaria le segnalazioni ricevute relative a situazioni di pericolo per la salute di una persona all'interno o all'esterno della propria abitazione.

Il comma 2-*ter* aumenta la sanzione amministrativa prevista per la violazione dell'obbligo di comunicare, entro 48 ore,

all'autorità di pubblica sicurezza le generalità di chiunque, straniero o apolide, sia ospitato in immobili siti in Italia: la sanzione attuale – del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro – viene elevata nel pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro.

L'articolo 4 prevede inasprimenti delle pene per i reati di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere e di porto abusivo di armi per le quali non è ammessa licenza, nonché per i reati di lieve entità relativi alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 4 della legge n. 110 del 1975 (« Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi ») al fine di aumentare le pene nei confronti di: coloro che portano armi od oggetti atti ad offendere fuori della propria abitazione o delle relative pertinenze, senza le autorizzazioni prescritte o senza giustificato motivo (arresto da uno a 3 anni); coloro che, pur muniti di porto d'armi, violano la norma che impedisce loro di portare armi nelle riunioni pubbliche (arresto da 2 a 4 anni); coloro che portano in una riunione pubblica uno strumento atto ad offendere (arresto da uno a tre anni e ammenda da 2.000 a 20.000 euro).

Il comma 1-*bis* introduce nella legge sulle armi il nuovo delitto di *porto di armi per cui non è ammessa licenza* punito con la reclusione da 1 a 3 anni: la fattispecie, per la quale sono previste anche specifiche aggravanti, riguarda chiunque, fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza (nuovo articolo 4-*bis* della legge n. 110 del 1975); in conseguenza di questo intervento. Per ragioni di coordinamento, il comma 2 abroga l'attuale previsione dell'articolo 699, secondo comma, del codice penale, che riguarda la stessa fattispecie materiale.

Il comma 2-*bis* interviene sull'articolo 381 del codice di procedura penale inserendo nel catalogo dei reati per i quali è possibile l'arresto in flagranza anche il nuovo

delitto di porto d'armi per cui non è ammessa licenza.

Analogamente, il comma 2-*ter* prevede anche per questo delitto l'applicazione di una aggravante quanto il fatto è commesso da soggetto sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale (viene a tal fine modificato l'articolo 71 del c.d. Codice antimafia).

Il comma 2-*quater* introduce nel codice penale, all'articolo 421-*bis*, tra i delitti contro l'ordine pubblico, il nuovo reato di *pubblica intimidazione con uso di armi*. In base al nuovo delitto, se il fatto non costituisce più grave reato, è punito con la reclusione da 3 a 8 anni chiunque fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti per incutere pubblico timore o suscitare tumulto o pubblico disordine o attentare alla sicurezza pubblica.

Per coordinamento, il comma 2-*quinq* abroga l'articolo 6 della legge n. 895 del 1967, che disciplina un'analogha condotta e il comma 2-*sexies* inserisce la nuova fattispecie penale nel catalogo dei delitti previsto dall'articolo 4 del Codice antimafia, al fine di consentire l'applicazione di misure di prevenzione personali anche a coloro che siano stati condannati per uno dei suddetti delitti.

Il comma 3, modificando l'articolo 73, comma 5, del T.U. sugli stupefacenti aumenta da quattro a cinque anni la pena massima della reclusione per i reati « di lieve entità » relativi alla produzione, al traffico e alla detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. L'innalzamento di pena consentirà l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.

Con una modifica introdotta dal Senato, inoltre, si è stabilito che chiunque commette uno dei fatti di lieve entità è punito con la pena della reclusione da 18 mesi a 5 anni e della multa da 2.500 a 10.239 euro, quando la condotta assuma caratteri di non occasionalità, in tal modo prevedendosi un innalzamento del minimo edittale rispetto all'ipotesi base (nel quale il minimo edittale è pari a sei mesi).

Il comma 3-*bis* modifica l'articolo 85-*bis* del T.U. sugli stupefacenti per consentire,

anche per le ipotesi di lieve entità di cui all'articolo 73, comma 5, la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.

L'articolo 5, modificando il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, reca disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile.

Un primo novero di previsioni, contenute nel comma 1, concerne l'avviso orale, del quale si amplia l'ambito soggettivo di applicazione, includendovi i minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età: ai fini dell'avviso orale il questore dovrà convocare il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale e dovrà comunicare la misura al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Una seconda previsione – comunque connessa a quella relativa all'avviso orale – concerne il divieto di possesso e utilizzo di una serie di oggetti potenzialmente strumentali alla commissione di atti di violenza, del quale si amplia del pari l'ambito soggettivo di applicazione, includendovi, nel caso il questore ritenga di imporlo, i minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età, se destinatari di un avviso orale e definitivamente condannati per delitti non colposi. Quando il provvedimento di divieto di utilizzo e possesso di siffatti strumenti è emesso nei confronti di un minore, è opponibile davanti al tribunale dei minorenni.

Ulteriori misure riguardano il c.d. divieto di cellulare o di *internet*: facendo seguito alla sentenza n. 2 del 2023, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della disposizione che consente al questore, con l'avviso orale, di imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi « apparato di comunicazione radiotrasmittente » (per con-

trasto con l'articolo 15 della Costituzione), l'articolo 5 del decreto-legge riscrive i commi da 6-*bis* a 6-*quater* dell'articolo 3 del Codice antimafia da un lato ampliando ai minori ultra-quattordicenni l'ambito di applicazione del divieto, dall'altro procedimentalizzano la sua irrogazione (a qualsiasi soggetto, anche non minore) ponendola in capo all'autorità giudiziaria e non più al questore.

Il divieto di cui qui specificamente si tratta – che permane connesso all'avviso orale, del quale « rafforza » gli effetti – può avere un duplice contenuto: divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati; divieto di possedere o utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmissente.

Il divieto concerne il possesso o utilizzo di strumenti, qualora essi siano stati impiegati per la realizzazione e divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. L'avviso orale permane dunque l'atto presupposto perché il divieto possa essere imposto.

Sono al contempo necessarie alcune altre condizioni, ossia che il destinatario dell'avviso orale risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti: contro la persona; o contro il patrimonio; o inerenti alle armi; o inerenti alle sostanze stupefacenti. Qualora si verificino le condizioni sopra ricordate, il questore può proporre l'applicazione del divieto, al tribunale dei minorenni.

Al destinatario dell'avviso orale è data notizia della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto – il quale delibera sentito il pubblico ministero. Il giudice provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta. Il suo eventuale rigetto non ha effetto sull'avviso orale emesso dal questore.

Il divieto è disposto dal giudice per una durata non superiore a due anni. La disposizione del divieto si accompagna all'individuazione di modalità applicative com-

patibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. Avverso il decreto motivato è proponibile il ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.

La sanzione in caso di violazione del divieto consiste nella reclusione da uno a tre anni e multa da 1.549 a 5.164 euro.

I commi 2, 3, 3-*bis* e 4 prevedono l'estensione dell'applicazione dell'ammonimento, quale finora previsto per gli atti persecutori (cd. *stalking*), ai minori ultraquattordicenni che si siano resi responsabili di taluni atti di violenza nei confronti di altro minorenni. Ai fini dell'ammonimento il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; il provvedimento di ammonimento deve essere comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Il medesimo ammonimento, ai sensi dei commi 5, 6 e 7, diviene applicabile altresì per i minori infraquattordicenni – ma almeno dodicenni – in caso di violenze di significativa portata, vale a dire qualora il fatto commesso da tali minori sia configurato dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. In questa ultima ipotesi di ammonimento, il comma 8 prevede anche l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (da 200 a 1.000 euro) nei confronti del « soggetto tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi »; la sanzione è irrogata dal prefetto (comma 9).

L'articolo 6 interviene sulla disciplina del processo penale minorile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988.

In particolare, la disposizione in commento, dopo aver precisato che, in ogni stato e grado del procedimento, l'autorità giudiziaria può avvalersi del Servizio sanitario nazionale (comma 1, lettera *0a*), interviene alla lettera *a*) sull'istituto dell'accompagnamento a seguito di flagranza per ampliarne l'ambito di applicazione.

La lettera *b*) novella l'articolo 19, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 448, riducendo da 5 a 4 anni il limite edittale previsto per l'applicazione delle misure cautelari diverse dalla custodia cautelare, e tenendo conto della diminuzione della minore età anche per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del TU stupefacenti, attualmente esclusi (lettera *b-bis*)).

La lettera *b-ter*), intervenendo sull'articolo 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 448 sopprime il limite massimo di un mese per la durata della misura della custodia cautelare, disposta a seguito delle gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni derivanti dalla misura del collocamento in comunità disciplinata dal medesimo articolo 22, e riduce da 5 a 4 anni il limite edittale per l'applicazione della custodia cautelare, nell'ipotesi di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni connesse alla predetta misura del collocamento in comunità.

La lettera *b-quater*) prevede inoltre che il giudice, su richiesta del pubblico ministero, possa disporre la sostituzione della misura del collocamento in comunità con quella della custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

La lettera *c*) apporta modifiche, infine, all'articolo 23 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 448, che disciplina le ipotesi di applicazione della custodia cautelare da un lato abbassando da 9 a 6 anni la soglia edittale che consente di applicare la misura detentiva, e, dall'altro, ampliando il catalogo di reati per i quali è applicabile la custodia cautelare. La disposizione inoltre interviene sui termini di durata massima della custodia cautelare, che per i minorenni sono attualmente ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici. La durata massima dei citati termini di custodia cautelare, viene mantenuta « attenuata » rispetto ai maggiorenni, ma la riduzione diviene di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori

degli anni sedici. Il Senato ha inoltre introdotto la lettera *c-bis*) per modificare l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 ed escludere la possibilità di accedere all'istituto della sospensione del processo con messa alla prova per una serie di reati di particolare gravità.

L'articolo 7 prevede, al comma 1, che quando, durante le indagini nell'ambito di procedimenti per reati di associazione di stampo mafioso (articolo 416-*bis* c.p.) o finalizzata al traffico di droga (articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minore, il pubblico ministero che procede deve informare il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza in materia di potestà genitoriale (*ex* articolo 336 c.c.).

Il comma 1-*bis*, introdotto dal Senato, interviene sul primo comma dell'articolo 609-*decies* del codice penale, al solo fine di sostituire il riferimento al tribunale per i minorenni con il riferimento al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni come destinatario della notizia che si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 609-*undecies* del medesimo codice commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-*quater* o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-*bis*, se commessi in danno di un minore o da uno dei genitori di un minore in danno dell'altro genitore.

L'articolo 8 introduce ulteriori modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, già oggetto dell'articolo 6, prevedendo, nel caso di reati non gravi, la definizione anticipata del procedimento con sentenza di non luogo a procedere ed estinzione del reato nel caso di esito positivo di un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale del minore

In particolare, il comma 1 lettera *b*), introduce l'articolo 27-*bis* (*Percorso di rieducazione del minore*) con il quale si prevede che durante le indagini preliminari,

nel caso di reati puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni, o con la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, il pubblico ministero possa notificare al minore e all' esercente la responsabilità genitoriale istanza di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e di rieducazione civica e sociale. Detto percorso prevede, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a otto mesi.

Il comma 2 dispone nel senso che il programma del percorso rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, sia depositato da parte dell' indagato o del suo difensore entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero, il quale lo trasmette al giudice.

Il comma 3 prevede che il giudice, sentito l'imputato e l' esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, delibera l'ammissione del minore al percorso con ordinanza con la quale sono altresì stabiliti la durata del percorso e la relativa sospensione del procedimento. Inoltre, durante tale periodo è altresì sospeso il corso della prescrizione.

Ai sensi del comma 4, in caso di interruzione o mancata adesione al percorso i servizi minorili informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.

Nei casi di rifiuto o di interruzione ingiustificata del percorso da parte del minore il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti (articolo 453 c.p.p.). Inoltre, si specifica che l'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di una successiva

istanza di sospensione del processo con messa alla prova (comma 5).

Nel caso di esito positivo del percorso, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato, mentre invece nel caso di esito negativo restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti (articolo 453 c.p.p.), (comma 6).

L'articolo 9 modifica il decreto legislativo n. 121 del 2018 che disciplina l'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni.

La novella introduce un ulteriore articolo nel Capo III del citato decreto legislativo n. 121 del 2018, segnatamente dopo l'articolo 10, relativo all'estensione dell'ambito di esecuzione delle pene secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni, cui il nuovo articolo risulta strettamente collegato.

Il nuovo articolo 10-*bis*, rubricato *Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti*, introduce la possibilità di trasferire in un istituto carcerario per adulti il detenuto che abbia compiuto i 21 anni di età e stia scontando in un istituto per minorenni una pena per reati commessi prima del compimento della maggiore età, la cui condotta sia incompatibile con le esigenze di ordine e sicurezza all'interno dell'istituto minorile.

In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 10-*bis* identifica tale condotta con uno delle seguenti tipologie di atti: tenere comportamenti che compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti; fare uso di violenza e minaccia per impedire le attività degli altri detenuti; avvalersi dello stato di soggezione ingenerato negli altri detenuti.

Il comma 2 estende la possibilità di trasferimento anche ai detenuti che hanno compiuto i 18 anni di età, ma in tal caso si richiede che sussistano tutte e tre le tipologie di comportamento.

La richiesta di trasferimento viene avanzata dal direttore dell'istituto al magistrato di sorveglianza per i minorenni, mentre l'individuazione del carcere più idoneo nel quale trasferire il detenuto è demandata al

Dipartimento della amministrazione penitenziaria.

Il comma 3 prevede che il magistrato di sorveglianza può concedere oppure negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto indicato dal DAP, ove sussistano comprovate ragioni di sicurezza, anche riguardanti lo stesso detenuto

Per i profili che involgono la competenza della Commissione giustizia, merita un richiamo anche il contenuto dell'articolo 12 che reca disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione.

L'articolo, al comma 01, introdotto al Senato, sostituisce integralmente l'articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, dettando una nuova disciplina in relazione all'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Il nuovo articolo 114 dispone, al comma 5, che, in caso di violazione dell'obbligo di istruzione, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, il quale disciplina la denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio, se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione.

Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 12 modificano il codice penale in materia di reato di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori, trasformando il predetto reato da contravvenzione in delitto, con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio.

Il comma 1, prevede l'inserimento nel codice penale dell'articolo 570-*ter*, concer-

nente il delitto di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori.

In virtù del primo comma il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che non abbia iscritto il minore all'inizio dell'anno scolastico, e che, ammonito dal sindaco ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994 (il riferimento è alla versione novellata di tale articolo introdotta dal provvedimento in esame) non prova di procurare in altro modo l'istruzione del minore, non giustifica la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione con motivi di salute o altro grave impedimento o non presenta il minore a scuola entro una settimana, è punito con la reclusione fino a due anni.

Ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 570-ter il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione che, ammonito dal sindaco ai sensi del medesimo articolo 114, comma 4, del decreto legislativo n. 297 del 1994, per assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo d'istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore, non giustifica l'assenza del minore con motivi di salute o altro grave impedimento o non presenta il minore a scuola entro una settimana, è punito con la reclusione fino a un anno.

Il comma 2 della disposizione in esame prevede che il pubblico ministero quando acquisisce la notizia dei reati di cui all'articolo 570-ter c.p. ne informi senza ritardo il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile che attribuisce al pubblico ministero la legittimazione ad agire per ottenere l'adozione dei provvedimenti a tutela del minore previsti dagli articoli n. 300 e successivi fra cui l'allontanamento del minore dalla casa familiare e la decadenza dalla responsabilità genitoriale

Il comma 3 prevede, conseguentemente all'introduzione dell'articolo 570-ter prevista dal comma 1, l'abrogazione dell'articolo 731 c.p. concernente la contravvenzione di inosservanza dell'obbligo scolastico.

Il comma 4 modifica alcune disposizioni del decreto-legge n. 48 del 2023, in materia di assegno di inclusione, introducendo un'ulteriore ipotesi di sospensione del beneficio conseguente a condanna definitiva per il delitto di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori (introdotto dal comma 1 dell'articolo in commento), fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore, documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico o, in mancanza, per un periodo di due anni.

Ciò premesso, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole sul decreto-legge in esame.

Valentina D'ORSO (M5S) esprime perplessità in ordine ai criteri utilizzati per l'assegnazione del provvedimento in sede referente. Osserva infatti che il decreto-legge, che contiene numerose disposizioni di competenza della Commissione Giustizia, è stato assegnato in sede referente soltanto alla Commissione Affari Costituzionali mentre al Senato è stato esaminato congiuntamente dalla I e dalla II Commissione.

Sottolinea come il provvedimento tratta temi importanti e delicati, dal fenomeno della criminalità minorile al processo penale minorile, che certamente non riguardano la sola realtà del comune di Caivano, dal quale il decreto-legge trae la sua denominazione nel linguaggio mediatico.

Rammenta, inoltre, che, nel corso dell'esame del provvedimento in materia di contrasto al bullismo, la Commissione fece la scelta condivisa di non intervenire sui profili penalistici relativi a tale fenomeno, per rinviarne la trattazione in un altro provvedimento.

Il decreto-legge in discussione avrebbe potuto rappresentare l'occasione giusta per trattare tali profili.

Esprime, quindi, il proprio rammarico nel constatare come la Commissione giustizia sia stata estromessa dal dibattito di merito su questo provvedimento. A suo avviso, il contributo trasversale che la Commissione avrebbe potuto offrire sarebbe infatti stato prezioso, avendo già intrapreso un dibattito su molti istituti – quali ad esempio quello dell'ammonimento del que-

store e quello della confisca degli strumenti informatici – già nel corso dell'esame del provvedimento in materia di bullismo.

Stigmatizza inoltre il metodo di lavoro utilizzato che impedisce di fatto alla Camera di svolgere efficacemente l'attività emendativa sul provvedimento, ed in particolare trova imbarazzante il limitato tempo a disposizione dei commissari per svolgere un dibattito costruttivo sui contenuti del decreto-legge.

Federico GIANASSI (PD-IDP) critica la scelta della Presidenza della Camera di assegnare il decreto-legge in sede referente esclusivamente alla Commissione affari costituzionali, rilevando come lo stesso tocchi, oltre ad altre tematiche, gli aspetti del diritto sostanziale penale minorile e quelli del diritto penale procedurale minorile. Ritiene pertanto del tutto evidente che l'esame del provvedimento sia di competenza, come già avvenuto presso l'altro ramo del Parlamento, anche della Commissione giustizia.

A suo avviso tale decisione è stata dettata soltanto da ragioni di speditezza dell'esame che tuttavia non possono essere condivise.

Fa presente di aver inviato una lettera alla presidenza della Commissione per chiedere di trasmettere al Presidente della Camera la richiesta urgente di nuova assegnazione. Qualora tale richiesta non dovesse essere accolta, ribadisce le riserve del suo gruppo in merito all'assegnazione in sede referente del provvedimento alla sola I Commissione.

Ciro MASCHIO, *presidente*, precisa che l'assegnazione delle proposte di legge è prerogativa esclusiva del Presidente della Camera e che, ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento, è alla Presidenza che, eventualmente, la Commissione possono avanzare tale richiesta, ove vi sia un orientamento prevalente in tal senso. La questione dovrebbe pertanto essere affrontata in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e solo ove emergesse un orientamento largamente condiviso, che al momento non ha avuto modo di riscon-

trare, si potrebbe rivolgere la richiesta alla Presidenza della Camera.

Quanto al merito della richiesta, osserva che il decreto-legge è un provvedimento intersettoriale, a carattere ordinamentale, che coinvolge numerose Commissioni in misura significativa ma certamente, in misura prevalente, la I Commissione

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Lunedì 30 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione.

C. 893 Pittalis, C. 745 Enrico Costa, C. 1036 Maschio e C. 1380 Bisa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il provvedimento figura nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 6 novembre e che, con riguardo al testo base adottato nella seduta del 28 settembre 2023, alla scadenza del termine sono state presentate 66 proposte emendative.

Comunica che gli emendamenti Varchi 1.22, 1.39 del relatore Costa e 2.1 D'Alessio sono stati ritirati prima dell'avvio della seduta.

Ricorda altresì che i relatori, onorevoli Enrico Costa e Pellicini, successivamente alla scadenza del termine, hanno presentato l'emendamento 1.57 dei Relatori. Su di esso sono stati presentati 26 subemendamenti (*vedi allegato 1*).

Con riguardo al regime di ammissibilità dei subemendamenti, ricorda preliminar-

mente che, secondo quanto ribadito dalla Giunta per il Regolamento del 28 febbraio 2007, non sono ammessi né subemendamenti integralmente soppressivi dell'emendamento né interamente sostitutivi del medesimo in quanto « *il subemendamento, per sua natura, ha contenuto e portata più limitati dell'emendamento, incidendo soltanto su una parte del testo dell'emendamento cui è riferito* ».

Nella prassi, è stato precisato che vanno quindi considerati inammissibili, in quanto privi del carattere accessorio tipico dei subemendamenti, quelli che non presentano nessuna connessione testuale con gli emendamenti cui formalmente si riferiscono, né appaiono comunque connessi o direttamente conseguenti al contenuto della proposta emendativa principale: pertanto essi non possono essere considerati subemendamenti, ma nuovi emendamenti, presentati dopo la scadenza del termine previsto a tal fine.

Alla luce dei suddetti criteri, la presidenza ha pertanto ritenuto inammissibili le seguenti proposte subemendative: Dori 0.1.57.27 in quanto, pur riguardando la materia della prescrizione, interviene sull'articolo 157 del codice penale, concernente il tempo necessario alla maturazione della prescrizione, che non è modificato dall'emendamento dei Relatori 1.57, riferito esclusivamente alla sua sospensione e interruzione, nonché ai relativi effetti; e Gianassi 0.1.57.28 recante disposizioni in materia di monitoraggio dei dati sulla prescrizione e sui tempi di definizione dei procedimenti penali.

Non essendovi richieste di intervento sul complesso delle proposte emendative, invita i relatori a formulare i pareri sugli emendamenti e sui subemendamenti presentati.

Andrea PELLICINI (FDI), *relatore*, anche a nome del correlatore, onorevole Enrico Costa, invita al ritiro di tutte le proposte presentate, formulando altrimenti parere contrario, ad eccezione dell'emendamento dei Relatori 1.57, del quale raccomanda l'approvazione, e dell'articolo aggiuntivo Patriarca 2.08, sul quale esprime parere favorevole, purché riformulato nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, esprime parere conforme a quello dei relatori.

Ciro MASCHIO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Dori 1.1: si intende che vi abbia rinunciato.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.2, fa preliminarmente presente che negli ultimi sei anni la disciplina della prescrizione è stata riformata per ben quattro volte. Con riferimento al provvedimento in esame, rileva come tutte le proposte in discussione rechino la previsione della sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado.

Ricorda come già la legge 3 del 2019 – cosiddetta « spazzacorrotti » – aveva introdotto tale causa di sospensione, anche al fine di adeguare l'ordinamento interno alle raccomandazioni delle istituzioni europee e, in particolare, del Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO).

Rammenta altresì che, in seguito, lo stesso GRECO aveva valutato favorevolmente tale riforma ai fini del contrasto ai reati corruttivi. Più in generale, evidenzia come l'effettiva celebrazione dei processi condizioni l'efficacia dello stesso sistema penale, rappresentando una risposta di giustizia necessaria ad accreditarsi come paesi credibili anche nei confronti dei cittadini. Sottolinea inoltre come la scelta operata dalla richiamata legge 3 del 2019 rappresenti la soluzione più razionale anche in termini di impiego delle risorse, sia economiche sia lavorative, le quali vengono utilizzate in modo consistente per addivenire alla pronuncia di primo grado. Ebbene, ove il processo giunga a uno stadio così avanzato, ritiene che non vi sia alcuna ragione per cui lo Stato debba rinunciare a coltivare la pretesa punitiva.

Reputa inoltre necessario comprendere l'impatto degli interventi normativi susseguiti nel tempo piuttosto che intervenire con una nuova riforma in materia di pre-

scrizione, che potrebbe infatti rilevarsi dannosa sotto un duplice profilo. In primo luogo, la nuova disciplina imporrebbe un consistente sforzo da parte degli operatori del diritto – e, in particolare, dei magistrati – al fine di ricalcolare i termini di prescrizione e riorganizzare i ruoli di udienza alla luce degli stessi: ciò richiederebbe tempo, nel corso del quale un considerevole numero di processi potrebbe prescriversi.

In secondo luogo, sottolinea come la modifica della disciplina in questione potrebbe altresì far perdere i finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza che, come noto, contempla tra i suoi obiettivi quello di migliorare l'accesso alla giustizia.

Conclusivamente, fa presente che la ragione dell'emendamento soppressivo a sua prima firma 1.2 si radica nella volontà di impedire che vengano vanificati i risultati raggiunti con la legge cosiddetta « spazzacorrotti ». Al riguardo, rammenta che tale riforma è stata approvata quando tra le forze di maggioranza vi era anche la Lega: si domanda quindi come mai oggi gli esponenti di tale gruppo intendano porre nel nulla gli effetti di un provvedimento che loro stessi avevano appoggiato.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rileva come l'intervento della collega D'Orso abbia avuto una durata superiore ai dieci minuti ma che, almeno nell'attuale fase, non intende in alcun fissare limiti stringenti alla durata degli interventi.

Federico GIANASSI (PD-IDP) evidenzia preliminarmente che le ragioni che hanno spinto il proprio gruppo a presentare un emendamento soppressivo all'articolo 1 della proposta di legge si discostano parzialmente da quelle testé illustrate dalla collega D'Orso.

Desidera svolgere quindi un primo intervento di carattere generale, che illustri le principali argomentazioni su cui si fonda la posizione critica del suo gruppo in relazione al provvedimento in esame.

Ritiene profondamente sbagliata la finalità della proposta C. 893 Pittalis di reintrodurre la disciplina della prescrizione

recata dalla legge c.d. « ex-Cirielli ». Difatti, si tratta di una legge datata che non sarebbe in grado di far fronte alle attuali esigenze e problematiche della giustizia. Sottolinea come invece gli interventi in questa materia dovrebbero essere proiettati al futuro e non, come fa la maggioranza, con sguardo anacronistico, divisivo e aprioristicamente ideologico, al passato.

Apprezza che con la presentazione dell'emendamento dei relatori 1.57, la maggioranza, ritornando sui propri passi, abbia deciso di non tornare alla disciplina della c.d. « ex-Cirielli ». Tuttavia, ritiene erroneo intervenire sull'attuale impianto della prescrizione, modificato da ultimo con la legge n. 134 del 2021, anche alla luce del fatto che, come ammesso dallo stesso Ministro Nordio in un recente evento pubblico, gli ultimi dati disponibili – che il proprio gruppo aveva chiesto venissero formalmente trasmessi alla Commissione dal Governo – dimostrano che i tempi dei processi penali nel primo semestre del 2023 si sono sensibilmente ridotti. A suo avviso, l'effetto di questa riduzione non può che essere attribuito anche alla riforma della Ministra Cartabia, che ha contribuito, anche prima della propria entrata in vigore, ad una riorganizzazione, all'insegna dell'efficienza, delle Corti d'appello.

Ritiene quindi che se la maggioranza vuole davvero che i processi abbiano una durata ragionevole non dovrebbe modificare la disciplina attualmente in vigore, in quanto il ritorno alla disciplina sostanziale della prescrizione sarà sicuramente meno efficace dell'istituto processuale dell'improcedibilità, introdotto dalla riforma Cartabia, che invece si intende addirittura abrogare.

Inoltre, evidenzia che l'intervento portato avanti dalla maggioranza è erroneo anche in ragione del fatto che, come evidenziato anche da molti operatori del diritto, l'ennesima riforma dell'istituto della prescrizione in pochi anni avrà l'inevitabile conseguenza di produrre forte incertezza in merito alla disciplina da applicare ai singoli procedimenti, valendo il principio, in mancanza di una disciplina transitoria, della retroattività *in bonam partem*.

Infine, rinviando all'esame delle altre proposte emendative l'esposizione di ulteriori argomentazioni critiche di carattere puntuale, dichiara di non condividere la pronuncia di inammissibilità del presidente sul proprio subemendamento 0.1.57.28, riguardante il monitoraggio sull'evoluzione dei dati sulla prescrizione del reato e dei dati relativi ai tempi di definizione dei procedimenti penali, ai fini del rispetto degli obiettivi del PNRR. Chiede al riguardo di poter avanzare una richiesta di riesame in tempi ragionevoli.

Difatti, ricorda come la riduzione dei tempi dei processi costituisca un elemento essenziale che ha consentito all'Italia di ottenere i fondi previsti dall'Unione europea. Tale riforma della prescrizione – a suo avviso – contribuirà al non raggiungimento dei traguardi fissati dal PNRR, che già sono stati messi a rischio da altri interventi del governo, come quello in materia di rigenerazione urbana che ha comportato la perdita di sedici miliardi di euro, che il Ministro Fitto si è impegnato – fino ad ora senza successo – a recuperare in altro modo.

Devis DORI (AVS) ritiene che l'articolo 1 del testo base in esame, del quale gli emendamenti in discussione propongono la soppressione, rappresenti un arretramento rispetto alla disciplina della prescrizione. In considerazione tuttavia del fatto che i relatori hanno presentato un emendamento interamente sostitutivo di tale articolo, si riserva di intervenire durante l'esame di tale proposta emendativa.

Si associa quindi alla richiesta di fissare un termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso le declaratorie di inammissibilità dei subemendamenti.

La Commissione respinge gli identici emendamenti D'Orso 1.2 e Gianassi 1.3.

Ciro MASCHIO, *presidente*, accogliendo le richieste in tal senso, fissa il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso le declaratorie di inammissibilità dei due subemendamenti per le ore 19 della giornata odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, già prevista al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Lunedì 30 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 20.55.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione.

C. 893 Pittalis, C. 745 Enrico Costa, C. 1036 Maschio e C. 1380 Bisa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2023.

Ciro MASCHIO (FDI), *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha avviato l'esame delle proposte emendative fino agli emendamenti identici D'Orso 1.2 e Gianassi 1.3.

Ricorda che è stato fissato alle ore 19 il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità delle proposte subemendative Dori 0.1.57.27 e Gianassi 0.1.57.28, su cui la presidenza conferma la declaratoria di inammissibilità.

Avverte quindi che la Commissione riprenderà l'esame delle proposte emendative a partire dall'emendamento Cafiero De Raho 1.4.

Carla GIULIANO (M5S) sottolinea come l'emendamento Cafiero De Raho 1.4, del quale è cofirmataria, incida sul comma 6 dell'articolo 157 del codice penale, quintuplicando il termine per la prescrizione per alcuni reati di particolare allarme sociale, rispetto ai quali il bisogno di giustizia da

parte delle persone offese è particolarmente elevato.

Sottolinea come dall'inizio della legislatura, l'Esecutivo si sia arrovellato sul tema della prescrizione, quasi che tutti i problemi che affliggono il settore della giustizia potessero essere risolti con l'ennesima riforma sul tema.

Rileva infatti che dalle numerose riunioni di maggioranza e di una parte delle opposizioni che si sono svolte sull'argomento, e dalle varie proposte di legge presentate in materia, sembra emergere che la prescrizione rappresenti una sorta di panacea di tutti i mali della giustizia.

Contesta la visione distorta che contrappone da un lato coloro che non vorrebbero che i processi avessero mai una fine e dall'altro coloro che vogliono garantire i principi costituzionali.

Precisa, infatti, che il suo Movimento non va contro alcun principio costituzionalmente garantito ma contemporaneamente non ritiene che la prescrizione sia lo strumento naturale per garantire la ragionevole durata del processo.

A suo avviso, se il Governo volesse veramente garantire la ragionevole durata del processo dovrebbe intervenire garantendo un serio piano assunzionale e stanziando le necessarie risorse economiche.

In proposito, osserva invece che la presidenza ha dichiarato inammissibili alcune sue proposte emendative che subordinavano l'efficacia delle disposizioni del provvedimento in esame all'assunzione di nuovi magistrati.

Ritiene, infatti, che per garantire la ragionevole durata del processo è necessario potenziare il comparto, in primo luogo, colmando l'attuale carenza di organico di oltre 1.500 magistrati.

Osserva, inoltre, come sia indispensabile assumere una decisione in ordine alla carriera all'interno dei tribunali degli addetti all'ufficio del processo così come prevedere investimenti per rafforzare la macchina investigativa e per completare il processo di digitalizzazione.

Rileva, invece, come l'Esecutivo non abbia una visione strutturale della giustizia e chiede di conoscere quali siano gli investi-

menti che intende porre in campo per sostenere il settore.

Osserva inoltre come il nuovo intervento in materia di prescrizione ponga il Paese in difficoltà nei confronti dell'Unione europea che aveva accolto con favore assoluto la riforma sul tema presentata dall'allora Ministro Bonafede, considerandola uno strumento efficace per combattere le gravi forme di criminalità anche internazionali e i fenomeni corruttivi, soprattutto nell'ambito della pubblica amministrazione.

Stigmatizza, quindi, con fermezza il comportamento della maggioranza che non mostra alcuna apertura nei confronti del settore, come si evince anche dal nuovo disegno di legge di bilancio nel quale non sono contemplati investimenti a favore della giustizia.

A suo avviso con il provvedimento in esame, che falciava i processi, si garantisce l'impunità senza tenere in considerazione le esigenze delle persone offese dai reati e il dolore dei familiari delle vittime che combattono contro il tempo per evitare una sentenza di non luogo a procedere per avvenuta prescrizione.

Ritiene, infatti, che la prescrizione non sia soltanto una sconfitta dello Stato ma di tutte le altre parti del processo.

Ciro MASCHIO, *presidente*, fa presente alla collega Giuliano che ha consentito lo svolgimento dell'intervento per una durata superiore ai dieci minuti, evidenziando come al momento non sia previsto alcun contingentamento dei tempi ma potrebbe intervenire ove si renda necessario per consentire un ordinato sviluppo del dibattito.

Carla GIULIANO (M5S), riserva di intervenire anche successivamente, conclude il proprio intervento evidenziando come sul tema della prescrizione la maggioranza abbia assunto una posizione ideologica. Si rammarica quindi del fatto che non presti attenzione alle persone offese, come se il processo riguardasse soltanto l'imputato.

Davide BELLOMO (LEGA) rileva che l'emendamento in discussione, così come i successivi dei gruppi di opposizione, siano

volti ad incrementare anche in misura consistente l'attuale termine di prescrizione di alcuni reati.

Senza voler entrare nel merito specifico della peculiare tipologia di delitti per i quali si propone tale misura, si limita a ricordare come il legislatore abbia opportunamente agganciato il termine il termine per la prescrizione di ciascun reato alla pena massima prevista per lo stesso, ritenuta indice oggettivo della offensività del fatto e del suo disvalore sociale.

Ritiene pertanto che per preservare la coerenza sistematica del codice penale non si debbano introdurre disposizioni che aumentino il termine per la prescrizione in modo episodico. Al contrario, qualora il legislatore ritenga che un reato meriti un termine di prescrizione maggiore dovrebbe agire sul reato stesso, così che anche la prescrizione aumenti.

Invita quindi tutti i colleghi, non solo quelli dei gruppi di opposizione, ad affrontare la questione in maniera più organica ed evidenza come le proposte emendative che aumentano il termine per la prescrizione in realtà, qualora approvate, otterrebbero un risultato diverso da quello da esse stesse perseguito.

Enrico COSTA (A-IV-RE), *relatore*, concorda con il collega Bellomo e sottolinea come, per effetto degli emendamenti in discussione, l'omicidio colposo, che attualmente si prescrive in 25 anni, si prescriverebbe in 62 anni e sei mesi. Parimenti, il reato di inquinamento ambientale si prescriverebbe in 37 anni e sei mesi.

Ritiene quindi che tali proposte emendative siano in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo e che, sebbene il Movimento 5 Stelle abbia accusato il suo gruppo e la maggioranza di voler approvare una «norma manifesto», tali emendamenti siano di bandiera e, qualora fossero approvati, determinerebbero dei gravi danni al sistema.

Alfonso COLUCCI (M5S) sottolinea come l'emendamento Cafiero De Raho 1.4, così come i successivi emendamenti del suo gruppo, risolvano una contraddizione di

fondo del testo base in discussione. Questo muove dal presupposto che il lungo iato temporale che intercorre tra il momento della commissione del delitto e quello dell'applicazione della pena determini da un lato un venir meno della funzione rieducativa della pena e dall'altro una sorta di oblio sociale del reato che rende meno necessaria l'applicazione della pena.

Osserva che se anche tale affermazione fosse vera, pretermette tuttavia l'obbligo dello Stato di giudicare se un reato è stato commesso e da chi.

Lo Stato, infatti, deve dare delle risposte di giustizia non soltanto alle vittime dei reati e alla collettività ma anche a favore del soggetto nei confronti del quale si procede, che è interessato ad avere una sentenza che accerti le proprie responsabilità o la propria mancata responsabilità.

Ritiene che sia necessario obbligare lo Stato a fornire tale risposta in termini accettabili e sottolinea come la collega Giuliano abbia ben indicato quali siano i rimedi che dovrebbero consentire l'accelerazione del processo penale.

Federico GIANASSI (PD-IDP) ritiene che il confronto sin qui svolto dimostri l'inopportunità del provvedimento in quanto ancora una volta non si è cercata una soluzione equilibrata tra due esigenze che è necessario contemperare: da un lato l'esigenza del cittadino, che è considerato innocente fino alla sentenza definitiva di condanna e che ha il diritto ad un processo che si svolga in tempi ragionevoli, e dall'altro quella delle vittime del reato e della comunità a che sia esercitata la repressione dei confronti dell'autore del reato.

Si tratta di due beni fondamentali che devono essere entrambi presi in considerazione. Sottolinea invece come, sebbene i colleghi intervenuti abbiano tutti sollevato delle questioni ragionevoli, ciascuno si riferisca solo a una delle due esigenze e nessuno degli interventi sin ora svolti lo convinca pienamente.

Condivide la necessità di dedicare al comparto maggiori risorse economiche e di investire per assumere e trattenere personale competente come quello addetto negli ultimi periodi all'Ufficio del processo.

Replica al collega Bellomo osservando come le sue valutazioni appaiano muovere una fondata critica al testo della maggioranza, che si orienta nel senso opposto a quello da lui auspicato.

Ancora, evidenzia la contraddittoria operazione di modificare la disciplina della prescrizione in senso restrittivo e, contemporaneamente, abrogare l'istituto della improcedibilità che – prima ancora di entrare in vigore – ha prodotto effetti positivi in termini di stimolo alla tempestiva conclusione dei procedimenti.

Infine, rileva come l'ennesima riforma di un istituto così delicato rischia di creare problematiche di tipo interpretativo ed applicativo in relazione alle regole di successione della legge penale nel tempo.

La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 1.4.

Valentina D'ORSO (M5S) illustrando congiuntamente gli emendamenti Cafiero De Raho 1.5 e 1.6, di cui è cofirmataria, volti ad aumentare il tempo necessario a prescrivere in relazione ai reati espressamente indicati al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, auspica che l'esame di tale proposta emendativa possa costituire una valida occasione per l'avvio di una discussione seria ed approfondita sulla disciplina dell'istituto in questione.

Osserva, infatti, che l'intervento in precedenza svolto dal deputato Bellomo sembrerebbe erroneamente avvalorare la tesi secondo cui il legislatore avesse originariamente inteso collegare direttamente la determinazione del tempo necessario a prescrivere alla finalità rieducativa della pena e al rispetto dei principi costituzionali del giusto processo, regole entrambe codificate ben dopo l'introduzione dell'istituto della prescrizione, dal momento che la *ratio* originaria della prescrizione consisteva essenzialmente nella rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva.

Il collega Bellomo, da parte sua, la ricollega alla gravità dei reati commessi e dunque alla pena massima edittale per questi ultimi stabilita dalla legge, con la conseguenza che maggiore è il disvalore

accordato dal sentimento collettivo ad una specifica fattispecie di reato tanto più ampi devono essere i connessi termini di prescrizione.

Nel contestare la correttezza di un simile schema interpretativo, che avrebbe appunto orientato, secondo quanto discutibilmente affermato dall'onorevole Bellomo, le scelte iniziali del legislatore, rileva come piuttosto il sesto comma del citato articolo 157 del codice penale abbia previsto il raddoppio dei termini di prescrizione per taluni specifici reati al fine di sottrarsi ad una simile, fallace equazione.

In tale quadro, evidenzia che l'emendamento Cafiero De Raho 1.5, al pari delle successive proposte emendative che analogamente intervengono sulla medesima partizione del codice penale, intenda viceversa richiamare la necessità di scollegare l'istituto della prescrizione dalla predetta chiave di lettura. Auspica, pertanto, che sul complesso delle problematiche succintamente richiamate possa avere luogo un dibattito aperto e positivo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cafiero De Raho 1.5 e 1.6.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento Cafiero De Raho 1.7, di cui è cofirmataria, che integrando l'ottavo comma dell'articolo 157 del codice penale mira ad includere tra i reati imprescrittibili una serie di fattispecie delittuose di particolare gravità, per le quali la competenza d'indagine è attribuita alle direzioni distrettuali antimafia, quali, ad esempio, l'associazione per delinquere di tipo mafioso, la riduzione in schiavitù, la tratta di persone, l'acquisto e alienazione di schiavi e l'associazione per delinquere finalizzata alla loro consumazione, anche con specifico riferimento al fenomeno migratorio, i reati con finalità di terrorismo o il voto di scambio di tipo mafioso.

In proposito, ritiene che gli obiettivi perseguiti dalla presente proposta emendativa dovrebbero trovare concorde accettazione, anche alla luce di quella sensibilità politica più volte pubblicamente preferita

al riguardo da tanti esponenti dell'attuale Governo e della sua maggioranza parlamentare, che incontra, altresì, il favore di una parte almeno dell'opinione pubblica. Nel considerare quindi un errore liquidare in modo superficiale e sbrigativo le questioni affrontate dalla proposta emendativa in esame, ne chiede l'accantonamento ai fini di un supplemento di valutazione.

Ciro MASCHIO, *presidente*, constata che i relatori non intendono accedere alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Cafiero De Raho 1.7, testé formulata dalla deputata D'Orso.

La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 1.7.

Carla GIULIANO (M5S) interviene sull'emendamento Cafiero De Raho 1.8, volto ad includere nel novero dei reati imprescrittibili le fattispecie della corruzione per l'esercizio della funzione e della corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, di cui, rispettivamente, agli articoli 318 e 319 del codice penale, al fine di armonizzare il quadro normativo nazionale alle finalità perseguite dalla recente proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dello scorso mese di maggio relativa alla lotta contro la corruzione. Osserva, in particolare, che la relazione introduttiva della citata proposta di direttiva evidenzia come la corruzione sia un fenomeno che reca gravi danni alla società, alle democrazie dell'Unione europea, all'economia e ai singoli cittadini, indebolendo al contempo le istituzioni e compromettendo la credibilità e la capacità da parte degli Stati membri di realizzare politiche pubbliche efficaci e di offrire servizi pubblici di qualità. Rammenta che, sempre a mente della suddetta relazione introduttiva, la corruzione ostacola altresì la crescita economica sostenibile e sottrae risorse agli impieghi produttivi, scoraggiando gli investimenti, soprattutto quelli pubblici. Ricorda inoltre che, come emerge chiaramente dai dati raccolti nell'ambito dell'indagine Eurobarometro 2022, il 68 per cento dei cittadini dell'Unione europea e il 62 per cento delle im-

prese ivi aventi sede ritengono che la corruzione sia estremamente diffusa nei loro rispettivi Paesi. In particolare, sottolinea come nella predetta relazione introduttiva sia posto in deciso rilievo il nesso oramai stringente tra i reati di corruzione e la commissione di altri reati di particolare gravità, come quelli aventi ad oggetto la tratta di esseri umani, giacché la corruzione può ostacolare ulteriormente l'individuazione dei casi di tratta di esseri umani, ad esempio nel caso in cui le autorità responsabili di individuare le vittime siano coinvolte nella corruzione, evidenziando altresì, su un piano più generale, come la brevità dei termini di prescrizione, unitamente alle sistematiche carenze organizzative e di personale che affliggono gli uffici giudiziari, costituiscano in definitiva un pesante impedimento rispetto ad una risposta più coerente ed efficace che la stessa Unione europea è chiamata nel suo complesso a dare nel contrasto alla diffusione del fenomeno corruttivo.

La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 1.8.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento Cafiero De Raho 1.9, di cui è cofirmataria, volto ad includere tra i reati imprescrittibili la corruzione in atti giudiziari di cui all'articolo 319-*ter* del codice penale, che non di rado si verifica a danno delle stesse pubbliche amministrazioni. Ciò al fine di consentire il superamento di quelle criticità che potrebbero invece derivare dall'intenzione della maggioranza parlamentare di ripristinare, da un lato, la nozione di prescrizione sostanziale e, dall'altro, di precludere il meccanismo dell'interruzione del corso della prescrizione nel caso di intervenuta sentenza di condanna in primo grado.

Evidenzia infatti come tipicamente i reati commessi contro le pubbliche amministrazioni siano per loro intrinseca natura scoperti a notevole distanza di tempo dalla commissione del reato stesso, motivo per cui sono anche quelli che percentualmente più cadono in prescrizione, come pure evidenziato dal gruppo di Stati contro la cor-

ruzione (GRECO), che proprio nel meccanismo della cosiddetta prescrizione sostanziale ha individuato in proposito un elemento di debolezza del nostro Paese. Osserva, inoltre, che il sostegno al predetto meccanismo condurrebbe di fatto alla prescrizione di numerosi processi per reati commessi dai cosiddetti colletti bianchi, che spesso possono sostenere le spese connesse ad una difesa in giudizio ad oltranza, fino appunto al raggiungimento dei termini per l'estinzione del reato, creando in tal modo i presupposti per l'instaurarsi di una sorta di giustizia classista nel nostro Paese. Invita pertanto i gruppi di maggioranza a prendere in seria considerazione la proposta emendativa in esame, anche solo al fine di smentire quelle pur plausibili ricostruzioni che la vogliono invece sostanzialmente propensa a vanificare le finalità stesse dell'istituto della prescrizione.

La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 1.9.

Ciro MASCHIO (FDI), *presidente*, in ragione dell'andamento dei lavori della Commissione, ritiene opportuno procedere alla immediata convocazione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per definire l'organizzazione del prosieguo dell'esame del provvedimento.

La seduta, sospesa alle 22, riprende alle 22.15.

Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento Cafiero de Raho 1.10, volto ad estendere il regime derogatorio previsto dall'ottavo comma dell'articolo 157 del codice penale al reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, previsto dall'articolo 319-*quater* del codice penale.

Al riguardo, sottolinea come il secondo comma della disposizione richiamata preveda un trattamento sanzionatorio più grave ove il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea. Ritiene quindi che l'emendamento Cafiero de Raho 1.10 si ponga in linea di continuità con la proposta di direttiva dell'Unione europea in materia di lotta alla corruzione – già richiamata

nel precedente intervento – nel cui preambolo si stima che i profitti derivanti dai fenomeni corruttivi ammontano a circa dieci miliardi.

Enrico COSTA (A-IV-RE), *relatore*, fa presente che negli ultimi anni si sono succeduti vari interventi normativi volti a contrastare i fenomeni corruttivi che, da un lato hanno innalzato le pene previste per i reati di corruzione, dall'altro hanno previsto, per i medesimi reati, un regime derogatorio che comporta un significativo aumento del tempo necessario affinché maturi la prescrizione.

Richiama ad esempio il reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio che attualmente si prescrive in diciotto anni, a fronte dei sette anni e mezzo necessari a tal fine sino al 2012. Pertanto, ritiene non fondati i timori espressi dai colleghi del Movimento 5 stelle al riguardo.

La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 1.10.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento Cafiero De Raho 1.11, ribadisce come, a suo avviso, lo scopo dell'istituto della prescrizione non sia affatto quello di garantire la ragionevole durata del processo. Diversamente, tale obiettivo è perseguito da altri strumenti, quali i riti alternativi a quello ordinario, che diventerebbero paradossalmente meno appetibili per l'imputato ove si approvasse la disciplina recata dalla proposta in esame.

Evidenzia come, invece, la disciplina contenuta nella legge n. 3 del 2019 fosse effettivamente in grado di scoraggiare atteggiamenti dilatori e di promuovere l'accesso ai riti alternativi. Conclusivamente, reputa che l'affermazione di un presunto collegamento tra prescrizione e ragionevole durata del processo sia strumentale e possa sottendere, invece, all'obiettivo di favorire la prescrizione di alcuni reati.

La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 1.11.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra il contenuto dell'emendamento Cafiero De Raho

1.12, evidenziando come il reato di cui all'articolo 321 del codice penale sia, a suo avviso, senz'altro meritevole di essere incluso tra quelli per cui l'articolo 157 del medesimo codice prevede un regime derogatorio ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.

La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 1.12.

Carla GIULIANO (M5S) interviene sull'emendamento Cafiero De Raho 1.13. Anche in relazione all'intervento del collega Costa, rileva come la crescente attenzione nella definizione di strumenti di contrasto alla corruzione sia riconducibile alla consapevolezza, maturata anche a livello europeo e internazionale, della connessione strutturale tra corruzione e criminalità organizzata. Al riguardo, fa presente come la peculiarità dei reati di corruzione sia rappresentata dall'interesse a tenere celato il *pactum sceleris*. Ciò implica che l'accertamento dei relativi fatti richieda un tempo maggiore.

La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 1.13.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento Cafiero De Raho 1.14, sottolineando come il reato di cui all'articolo 322-bis del codice penale – che la proposta emendativa mira a rendere imprescrittibile – sanzioni fatti di rilevante gravità, idonei anche a compromettere il processo democratico. In tal senso, evidenzia come risultano sussumibili nella fattispecie in questione gli episodi corruttivi emersi in occasione del cosiddetto « *Qatar-gate* ».

La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 1.14.

Carla GIULIANO (M5S) interviene sull'emendamento Cafiero De Raho 1.15. Nel richiamare nuovamente la proposta di direttiva del 3 maggio 2023, rammenta come l'abuso d'ufficio rappresenti una condotta incriminata in 25 Stati membri dell'Unione europea. Si tratta quindi di un reato di

indubbio disvalore, il cui accertamento è tuttavia reso difficile anche in ragione dell'indebolimento dei mezzi di ricerca della prova che possono essere impiegati nel corso delle indagini.

Enrico COSTA (A-IV-RE), *relatore*, ritiene del tutto incongruo equiparare – come l'emendamento Cafiero De Raho 1.15- ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, reati puniti con l'ergastolo all'abuso d'ufficio. Evidenzia come un siffatto intervento non trovi alcuna copertura nella proposta di direttiva citata dalla collega Giuliano.

La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 1.15.

Carla GIULIANO (M5S) chiarisce che l'obiettivo della proposta di direttiva è quello di armonizzare le misure di contrasto alla corruzione. In tale contesto, ribadisce che la farraginosità dei processi unitamente ai termini brevi di prescrizione possono compromettere tale obiettivo.

La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 1.16.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento Cafiero De Raho 1.17, volto a estendere il regime derogatorio previsto dall'ottavo comma del richiamato articolo 157 ai delitti colposi di danno. Rileva come proprio tale tipologia di reati sia tra quelli più frequentemente dichiarati prescritti nonostante siano dotati di un'elevata offensività anche rispetto al numero di vittime e persone offese. Ritiene in tal senso emblematico la vicenda processuale che ha riguardato l'incidente ferroviario avvenuto a Viareggio nel 2009. Reputa inaccettabile che il mero decorso del tempo possa tradursi in un diniego di giustizia rispetto a casi così tragici.

La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 1.17.

Carla GIULIANO (M5S), illustrando il contenuto dell'emendamento a sua firma

1.18, evidenzia come esso abbia la finalità di introdurre tra i reati imprescrittibili anche quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea. Difatti, tale fattispecie di reato, oltre ad assumere un grande rilievo rispetto agli ingenti investimenti previsti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come evidenziato di recente dalla Direzione nazionale antimafia, è essenziale, tra l'altro, per il contrasto delle truffe poste in essere per l'ottenimento di fondi e finanziamenti europei, soprattutto nel comparto agricolo.

Si tratta di un fenomeno criminale enormemente aumentato negli ultimi anni, posto in essere da vere e proprie organizzazioni criminali, che crea un danno ingente alle casse dello Stato e che comporta una lesione alla libera concorrenza in un settore già provato negli ultimi da diverse difficoltà. Sottolinea pertanto come l'imprescrittibilità di tale fattispecie di reato possa contribuire a contrastare tale rilevante fenomeno criminale.

La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 1.18.

Valentina D'ORSO (M5S), illustrando l'emendamento a sua firma 1.19, sottolinea come esso, intervenendo sull'articolo 158 c.p., abbia la finalità di far decorrere il termine della prescrizione dal giorno dell'iscrizione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 335 c.p.p. Si tratta – a suo avviso – di una proposta di buon senso finalizzata a compensare la riduzione dei termini della prescrizione recata dalla disciplina che intende adottare la maggioranza.

Federico GIANASSI (PD-IDP) chiede ai relatori e al rappresentante del Governo se intendano confermare il parere contrario espresso sull'emendamento 1.19, anche in ragione del fatto che gli sembra di ricordare che il Ministro Nordio si fosse espresso, non troppo tempo fa, nel senso di adottare una proposta in materia di prescrizione assai simile a quella recata dall'emenda-

mento in discussione. Si chiede, quindi, se il parere contrario pronunciato, che tuttavia condivide nel merito, si traduca in una palese contrarietà della maggioranza a quanto proposto dal Ministro Nordio.

Andrea PELLICINI (FDI), *relatore*, evidenzia come la disciplina recata dall'emendamento presentato dai relatori costituisca il punto di approdo e di sintesi del confronto portato avanti tra tutti i partiti della maggioranza e del Governo, a cui ovviamente anche il Ministro Nordio ha dato il suo contributo e che condivide in pieno.

La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 1.19.

Carla GIULIANO (M5S), illustrando il contenuto dell'emendamento a sua firma 1.20, evidenzia come esso, intervenendo sull'articolo 159 c.p., abbia la finalità di sospendere il corso della prescrizione dalla richiesta di rinvio a giudizio fino all'esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dall'irrevocabilità del decreto di condanna. La prescrizione quindi si sospenderebbe quando già si sono svolte le indagini preliminari e si è deciso di esercitare l'azione penale.

Tale sospensione del corso della prescrizione consentirà – a suo avviso – a tutte le parti coinvolte nei procedimenti penali di svolgere le proprie attività i tempi adeguati e ragionevoli, soprattutto se a tale norma venisse affiancata con la ripresa del piano assunzionale di magistrati voluto, a suo tempo, dal Ministro Bonafede.

La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 1.20.

Valentina D'ORSO (M5S), illustrando l'emendamento a sua firma 1.21, evidenzia come esso abbia la finalità di reintrodurre all'articolo 159 quanto originariamente previsto in materia di sospensione della prescrizione dalla legge n. 3 del 2019, il cui intento era quello di evitare che si prescrivessero reati per i quali i relativi processi erano giunti al grado di appello.

Sottolinea, come evidenziato anche da articoli di stampa, che vi è una gran quantità di reati che maturano la prescrizione nel corso dello svolgimento del procedimento di appello, riconducibili anche a tipologie che generano grande allarme sociale, tra cui vi sono quelli in materia edilizia e tributaria.

Si domanda pertanto per quale ragione la maggioranza, con il proprio intervento normativo, voglia aumentare i reati prescritti in settori particolarmente delicati – anche per l’elettorato di riferimento della maggioranza – e con quale credibilità i partiti di maggioranza potranno ripresentarsi alle elezioni dal momento in cui non vogliono tutelare le persone offese da tali fattispecie di reato.

La Commissione respinge l’emendamento Cafiero De Raho 1.21.

Valentina D’ORSO (M5S) illustra il subemendamento a sua firma 0.1.57.1 che, come altri presentati dal suo gruppo, introduce – tra i reati per i quali vige la disciplina derogatoria in virtù della quale non si applica un limite massimo della durata della prescrizione a seguito di interruzione della stessa, di cui agli articoli 160 e 161 c.p., – anche il reato di corruzione per l’esercizio della funzione di cui all’articolo 318 c.p. e il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio di cui all’articolo 319 c.p.

Come già evidenziato in precedenza, quelli introdotti dal subemendamento in esame, come anche introdotti dalle successive proposte subemendative, sono reati che riguardano, a vario titolo, fenomeni corruttivi al cui contrasto il Movimento 5 Stelle è da sempre stato molto sensibile.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Cafiero De Raho 0.1.57.1, Cafiero De Raho 0.1.57.2, Cafiero De Raho 0.1.57.3, Cafiero De Raho 0.1.57.4, Cafiero De Raho 0.1.57.5, Cafiero De Raho 0.1.57.6, Cafiero De Raho 0.1.57.7, Cafiero De Raho 0.1.57.8 e Cafiero De Raho 0.1.57.9.

Valentina D’ORSO (M5S) illustra il subemendamento Cafiero De Raho 0.1.57.10,

del quale è cofirmataria, volto a prevedere che per i delitti colposi di danno previsti dall’articolo 449 del codice penale i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre i limiti di cui all’articolo 161, secondo comma, del codice penale.

Il subemendamento quindi sottrae dalla disciplina comune alcune fattispecie di reato che hanno una platea di vittime particolarmente estesa e che sono avvertite come particolarmente odiose.

Sottolinea come l’approvazione di tale proposta non intaccherebbe la tenuta del sistema e chiede ai relatori e al rappresentante del Governo di accantonare l’esame della proposta subemendativa in discussione in quanto a suo avviso è opportuno che lo Stato non si sottragga nel fornire una risposta su queste fattispecie di reato.

Ciro MASCHIO, *presidente*, constata che i relatori non intendono accedere alla richiesta di accantonamento del subemendamento Cafiero De Raho 0.1.57.10, testé formulata dalla deputata D’Orso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Cafiero De Raho 0.1.57.10 e 0.1.57.11.

Carla GIULIANO (M5S) illustra il subemendamento D’Orso 0.1.57.12, del quale è cofirmataria, volto a sopprimere la lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 proposto dall’emendamento dei Relatori 1.57 con il quale si introduce l’articolo 159-*bis* del codice penale in materia di sospensione del corso della prescrizione a seguito di sentenza di condanna.

A suo avviso il meccanismo previsto dal citato articolo 159-*bis*, infatti, produrrebbe una distonia del sistema in quanto prevede regimi diversi a seconda che sia intervenuta una sentenza di primo grado di condanna o di assoluzione.

In proposito, rammenta come, durante il Governo Conte II, le allora forze politiche di opposizione contestarono l’ipotesi di diversificare il blocco della prescrizione a seconda che la sentenza di primo grado fosse di condanna o di assoluzione asserendo che una simile disposizione potesse

creare distonie di sistema ed esporsi a rischio di incostituzionalità.

Ricorda inoltre, come durante le audizioni, il vice procuratore europeo abbia evidenziato come il susseguirsi di continue riforme della prescrizione possa generare confusione per gli addetti ai lavori.

La Commissione respinge il subemendamento D'Orso 0.1.57.12.

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.1.57.13, volto a reintrodurre la disciplina prevista dalla riforma Orlando in materia di prescrizione.

Nel ribadire come il suo gruppo sia contrario all'abrogazione della improcedibilità introdotta dalla riforma Cartabia, sottolinea tuttavia come lo stesso ritenga che la riforma Orlando, sulla cui reintroduzione negli ultimi mesi è sembrato che anche la maggioranza abbia più volte ritenuto di voler convergere, preveda una buona disciplina della prescrizione.

A suo avviso, pertanto, anche la maggioranza potrebbe sostenere la proposta in esame.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto favorevole del suo gruppo al subemendamento Gianassi 0.1.57.12, che, come l'emendamento a sua firma 1.38, è volto a reintrodurre la disciplina della riforma Orlando.

Andrea PELLICINI (FDI), *relatore*, nel replicare al collega Gianassi, sottolinea come la maggioranza non intenda reintrodurre la riforma Orlando ed evidenzia che l'emendamento dei Relatori 1.57 è volto a prevedere una disciplina a suo giudizio più efficace.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) ritiene che l'emendamento dei Relatori 1.57, per come formulato, non produrrà gli effetti già illustrati dai relatori bensì avrà l'effetto di reintrodurre la disciplina prevista dalla cosiddetta legge ex Cirielli.

La Commissione respinge il subemendamento Gianassi 0.1.57.13.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.1.57.14 volto a prevedere che il corso della prescrizione rimanga sospeso in seguito a tutte le sentenze di primo grado e non soltanto in seguito a quelle di condanna.

Ritiene che l'articolo 159-*bis* introdotto dall'emendamento dei Relatori 1.57, qualora la proposta subemendativa in esame non venisse approvata, si presterebbe a rilievi di incostituzionalità e chiede al rappresentante del Governo se gli uffici legislativi del Ministero si siano posti tale preoccupazione.

A suo avviso quella proposta dalla maggioranza non è un'operazione lineare e prevede un meccanismo farraginoso che renderà di fatto impossibile determinare con certezza quando si prescrive un reato, rendendola una variabile insondabile.

La Commissione respinge il subemendamento D'Orso 0.1.57.14.

Carla GIULIANO (M5S) illustra il subemendamento D'Orso 0.1.57.15, del quale è cofirmataria. Osserva che la proposta in discussione tiene in considerazione le osservazioni avanzate nel corso dell'attività conoscitiva dal Vice procuratore della Procura europea che ha sottolineato come un intervento sul tema senza la previsione di stanziamenti per il comparto Giustizia dia la misura della mancanza di visione dell'Esecutivo sulla natura, la finalità e lo scopo della prescrizione.

Ribadendo la necessità di mettere la macchina giustizia nelle condizioni di funzionare, anche al fine di perseguire il principio della ragionevole durata del processo, raccomanda quindi l'approvazione della proposta in esame.

La Commissione respinge il subemendamento Giuliano 0.1.57.15.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.1.57.16 volto a sopprimere il quarto comma dell'articolo 159-*bis* del codice penale che l'emendamento dei Relatori 1.57 vorrebbe introdurre.

Ritiene che tale comma dia la misura della farraginosità e della variabilità del meccanismo della prescrizione che si vuole introdurre e sottolinea come, prevedendo una casistica non controllabile da parte dell'imputato, quando tale disposizione entrerà in vigore, l'imputato sarà costretto in una sorta di perenne incertezza.

Si potrebbe creare il paradossale effetto di non incentivare più tattiche dilatorie come strategie difensiva proprio per l'impossibilità di prevedere in anticipo i tempi di maturazione della prescrizione.

Ribadisce in ogni caso la contrarietà piena del suo gruppo all'emendamento dei Relatori 1.57 che introduce una norma non necessaria e con profili di incostituzionalità.

Sottolinea inoltre come l'approvazione dell'emendamento dei Relatori determinerà un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi al comparto giustizia.

La Commissione respinge il subemendamento D'Orso 0.1.57.16.

Carla GIULIANO (M5S) illustra il subemendamento D'Orso 0.1.57.17, del quale è cofirmataria, volto a sopprimere la previsione contenuta nel quarto comma dell'articolo 159-*bis* del codice penale che l'emendamento dei Relatori 1.57 vuole introdurre in base alla quale il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.

Ritiene che tale meccanismo, oltre che aberrante, sia una novità assoluta nell'ordinamento italiano e nel diritto comparato.

Devis DORI (AVS) illustra il subemendamento a sua firma 0.1.57.18, identico al subemendamento D'Orso 0.1.57.17, sottolineando come nella predisposizione di tale proposta sia stato mosso da un dubbio di natura tecnica più che politica. Osserva infatti che l'emendamento dei Relatori 1.57 creerebbe una sospensione condizionata della prescrizione.

Valentina D'ORSO (M5S) ritiene che un altro fattore di incertezza possa astratta-

mente derivare dall'uso della locuzione « pubblicazione della sentenza » che, almeno nel processo civile è connotata dall'intervento della cancelleria del tribunale. Da ciò deriva che intercorre un lasso temporale tra la emissione della sentenza e la sua pubblicazione.

Ritiene che se fosse necessario intervenire con attività di cancelleria, il meccanismo previsto dall'emendamento dei Relatori 1.57 potrebbe essere ancora più rischioso.

La Commissione respinge gli identici subemendamenti D'Orso 0.1.57.17 e Dori 0.1.57.18.

Carla GIULIANO (M5S) illustra il subemendamento Ascari 0.1.57.19, di cui è cofirmataria che, nel differire a decorrere dal 31 dicembre 2032 l'applicazione delle disposizioni di cui al nuovo articolo 159-*bis* del codice penale recato dall'emendamento dei relatori 1.57, viene incontro alle numerose perplessità manifestate al riguardo dalla magistratura e dall'intero comparto della giustizia, ivi compresi gli avvocati.

Ritiene infatti indispensabile prevedere un congruo lasso di tempo affinché tutti gli operatori del settore possano prendere adeguata cognizione della nuova disciplina, scongiurando così l'insorgere di incertezze interpretative legate al fatto che il quadro normativo di riferimento è stato comunque oggetto di numerose riforme nell'arco di soli pochi anni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Ascari 0.1.57.19 e 0.1.57.20.

Valentina D'ORSO (M5S) interviene sul subemendamento Ascari 0.1.57.21, di cui è cofirmataria, di contenuto analogo al precedente e finalizzato a consentire nel frattempo il necessario potenziamento degli organici della magistratura. Osserva al riguardo che si tratta di una proposta emendativa di assoluto realismo, funzionale ad evitare che centinaia di processi cadano in prescrizione.

La Commissione respinge il subemendamento Ascari 0.1.57.21.

Carla GIULIANO (M5S) illustra il subemendamento D'Orso 0.1.57.23, di cui è cofirmataria, volto ad evitare un'ingiustificata disciplina difforme con riguardo alla prescrizione per i procedimenti nei quali interviene una sentenza di condanna ovvero di assoluzione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti D'Orso 0.1.57.23 e 0.1.57.24.

Devis DORI (AVS) illustra il subemendamento a sua firma 0.1.57.26, volto ad includere tra i reati previsti dalla lettera *c*) del comma 1 dell'emendamento 1.57 dei relatori, in coerenza con l'impianto complessivo da questi ultimo sostenuto, le fattispecie della violenza sessuale, della violenza sessuale di gruppo e del *revenge porn*, a suo giudizio meritevoli anch'esse di rientrare nell'ambito di applicazione del regime particolare. Auspica che in un supplemento di riflessione la maggioranza possa correggere quello che ritiene essere stato un mero errore.

Valentina D'ORSO (M5S) sottoscrive, a nome del gruppo M5S, il subemendamento Dori 0.1.57.26, che prende in considerazione reati di particolare gravità, chiedendo che su di esso possa svolgersi un supplemento di riflessione.

Federico GIANASSI (PD-IDP) condivide appieno le finalità del subemendamento Dori 0.1.57.26, esprimendo il timore che nel faticoso lavoro di mediazione compiuto dai relatori siano ad essi sfuggiti i reati indicati nella proposta emendamenti in esame.

La Commissione respinge il subemendamento Dori 0.1.57.26.

Valentina D'ORSO (M5S) preannunzia il voto contrario del gruppo M5S sull'emendamento 1.57 dei relatori, per le ragioni critiche in precedenza espresse. In parti-

colare, ritiene che le disposizioni in esso contenute introducano un meccanismo procedurale assai farraginoso e complesso, da cui deriveranno incertezze interpretative da parte dei diversi soggetti chiamati ad applicarlo, dai magistrati agli avvocati, nonché esiti imprevedibili in capo agli stessi imputati.

Considera pertanto assai probabile che su tale novità legislativa avrà modo di concentrarsi anche il vaglio di legittimità della Corte costituzionale, se non altro a cagione dell'evidente elemento di irragionevolezza rappresentato dall'immotivata distonia tra gli effetti conseguenti alle sentenze di condanna e a quelle di assoluzione.

Rileva, altresì, la palese insostenibilità del rispetto delle tempistiche previste al primo comma dell'introducendo articolo 159-*bis* del codice penale in materia di sospensione del corso della prescrizione a seguito di sentenza di condanna, come ampiamente dimostrato dai termini medi di conclusione registrati nei diversi gradi di giudizio.

Denuncia, inoltre, la mancanza di un apposito regime transitorio, che possa accompagnare l'applicazione delle norme con la dovuta gradualità.

Per quanto concerne invece le considerazioni di natura strettamente politica, ritiene che con la nuova disciplina sarà definitivamente cancellata la previsione dell'interruzione del corso della prescrizione nel caso di sentenza di condanna in primo grado, uno strumento fortemente voluto dalla sua forza politica che si poneva invece a tutela di tutti gli attori del processo, mentre ora la soluzione individuata appare completamente sbilanciata in favore della figura dell'imputato, trascurando colpevolmente la posizione delle vittime di reato. Si riserva pertanto di intervenire nuovamente su tali questioni nel corso della successiva discussione in Assemblea.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del gruppo PD sull'emendamento dei Relatori 1.57, che, pur rappresentando un passo in avanti rispetto al testo iniziale del provvedimento in esame, non convince tuttavia per quanto

attiene al merito delle soluzioni individuate.

Premette che l'istituto della prescrizione, oggetto di numerose riforme nel volgere di pochi anni, è comunque rivelatore di per sé di una patologia del sistema della giustizia nel suo complesso.

Osserva, quindi, che la attuale disciplina dell'improcedibilità di cui all'articolo 344-bis del codice di procedura penale, di cui a suo avviso sarebbe stato perlomeno opportuno attendere un pieno monitoraggio degli effetti prodotti, ha impresso un notevole stimolo sul piano organizzativo da parte degli stessi uffici giudiziari, concorrendo in ciò a favorire il raggiungimento dell'obiettivo fondamentale della ragionevole durata dei processi.

Inoltre l'improcedibilità consente di individuare le responsabilità legate al mancato svolgimento del processo. Ha il sospetto, invece, che l'attuale proposta di riforma della prescrizione – senza che si possa individuare realmente di chi sia la responsabilità della maturazione della prescrizione medesima – produca un mero vantaggio per gli imputati, di cui sarà più difficile accertare le responsabilità, a discapito degli interessi generali del Paese, del sistema giudiziario e dei nostri concittadini.

Ritiene, altresì, che dal nuovo quadro normativo deriveranno conseguenze assai negative soprattutto con riferimento ai tempi di conclusione dei processi, che del tutto verosimilmente si allungheranno, mettendo così a serio repentaglio il conseguimento degli obiettivi in proposito previsti dal PNRR e l'erogazione delle relative risorse finanziarie in favore del nostro Paese.

Rileva, inoltre, che in assenza di uno specifico regime transitorio sarà inevitabilmente applicato il principio del *favor rei*, con le bene immaginabili conseguenze che ne scaturiranno sul piano processuale.

In conclusione, dichiara che con la nuova disciplina della prescrizione tornerà in vigore non già la riforma Orlando o la riforma Bonafede, bensì la cosiddetta legge ex Cirielli, che, a consuntivo, ha fatto peraltro registrare un numero di processi caduti in prescrizione pari al 25 per cento

circa del totale, e di cui il suo stesso artefice ne ha disconosciuto in parte la paternità. Auspica pertanto che nel caso presente non abbia ad accadere lo stesso da parte di coloro che ora sostengono con forza la bontà delle modifiche apportate a tale delicato istituto del nostro ordinamento giuridico.

Devis DORI (AVS) accoglie con favore il fatto che l'emendamento 1.57 dei relatori, sul quale preannunzia il suo voto di astensione, rappresenta comunque un miglioramento rispetto ai contenuti iniziali della proposta di legge Pittalis C. 893, con particolare riferimento al ripristino della cosiddetta prescrizione sostanziale, nonostante le decise perplessità che ha già avuto modo di manifestare circa la formulazione della lettera c) del comma 1 del citato emendamento.

La Commissione approva l'emendamento 1.57 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.57 dei relatori, s'intendono precluse tutte le restanti proposte emendative ammissibili riferite all'articolo 1.

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.2, volto a sopprimere l'articolo 2 del provvedimento in esame, che a sua volta prevede l'abrogazione dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale in materia di improcedibilità, introdotto dalla cosiddetta riforma Cartabia.

Osserva, infatti, che anche l'emendamento 1.57 dei relatori, dianzi approvato, pur rappresentando un passo in avanti rispetto al testo iniziale del provvedimento, appare tuttavia animato da un eccesso di furore ideologico, il cui vero obiettivo è in sostanza quello di accantonare definitivamente sia la riforma Bonafede che la riforma Cartabia, in materia di improcedibilità.

Tuttavia, quest'ultima ben potrebbe coesistere con il modello della prescrizione sostanziale.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario sull'emendamento Gianassi 2.2, proprio in considerazione del fatto che la combinazione tra la prescrizione sostanziale e improcedibilità creerebbe una sorta di *mix* esplosivo ed ingestibile, come bene indicato anche da taluno dei soggetti intervenuti nel corso delle audizioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Gianassi 2.2, nonché gli articoli aggiuntivi Ascari 2.01 e 2.02.

Ciro MASCHIO (FDI), *presidente*, avverte che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Patriarca 2.08, è stata accettata dalla proponente.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 2.08 Patriarca come riformulato

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, dichiara concluse le votazioni sulle proposte emendative dichiarate ammissibili. Comunica che il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva (I, V e XII).

La seduta termina alle 00.25 del 31 ottobre.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Lunedì 30 ottobre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 22 alle 22.15.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione. C. 893 Pittalis, C. 745 Enrico Costa, C. 1036 Maschio e C. 1380 Bisa.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.57 DEI RELATORI

ART. 1.

All'emendamento 1.57 dei Relatori, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per i reati di cui agli articoli 318 e 319 del codice penale »;

c) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: « del codice di procedura penale », sono aggiunte le seguenti: « ovvero per i reati di cui agli articoli 318 e 319 del codice penale » e dopo le parole: « della metà per i reati di cui agli articoli » le parole: « 318 e 319 » sono soppresse.

0.1.57.1. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

All'emendamento 1.57 dei Relatori, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per i reati di cui all'articolo 319-ter del codice penale »;

c) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: « del codice di procedura penale », sono aggiunte le seguenti: « ovvero per i reati di cui all'articolo 319-ter del codice penale » e dopo la parola: « 319 » la parola: « 319-ter » è soppressa.

0.1.57.2. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

All'emendamento 1.57 dei Relatori, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per i reati di cui all'articolo 319-quater codice penale »;

c) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: « del codice di procedura penale » sono aggiunte le seguenti: « ovvero per i reati di cui all'articolo 319-quater del codice penale » e dopo la parola: « 319-ter » la parola: « 319-quater » è soppressa.

0.1.57.3. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

All'emendamento 1.57 dei Relatori, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per i reati di cui all'articolo 320 del codice penale »;

c) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: « del codice di procedura penale », sono aggiunte le seguenti: « ovvero per i reati di cui all'articolo 320 del codice penale » e dopo la parola: « 319-quater » la parola: « 320 » è soppressa.

0.1.57.4. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

All'emendamento 1.57 dei Relatori, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per i reati di cui all'articolo 321 del codice penale »;

c) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: « del codice di procedura penale », sono aggiunte le seguenti: « ovvero per i reati di cui all'articolo 321 del codice penale » e dopo la parola: « 320 » la parola: « 321 » è soppressa.

0.1.57.5. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

All'emendamento 1.57 dei Relatori, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per i reati di cui all'articolo 322 del codice penale »;

c) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: « del codice di procedura penale », sono aggiunte le seguenti: « ovvero per i reati di cui all'articolo 322 del codice penale ».

0.1.57.6. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

All'emendamento 1.57 dei Relatori, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per i reati di cui all'articolo 322-bis del codice penale »;

c) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: « del codice di procedura penale », sono aggiunte le seguenti: « ovvero per i reati di cui all'articolo 322-bis del codice penale » e dopo la parola: « 321 » le parole « 322-bis, limitatamente ai delitti

richiamati dal presente comma » sono soppresse.

0.1.57.7. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

All'emendamento 1.57 dei Relatori, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per i reati di cui all'articolo 323 del codice penale »;

c) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: « del codice di procedura penale », sono aggiunte le seguenti: « ovvero per i reati di cui all'articolo 323 del codice penale ».

0.1.57.8. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

All'emendamento 1.57 dei Relatori, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per i reati di cui all'articolo 346-bis del codice penale »;

c) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: « del codice di procedura penale », sono aggiunte le seguenti: « ovvero per i reati di cui all'articolo 346-bis del codice penale ».

0.1.57.9. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

All'emendamento 1.57 dei Relatori, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « non-

ché per i reati di cui all'articolo 449 del codice penale »;

c) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: « del codice di procedura penale », sono aggiunte le seguenti: « ovvero per i reati di cui all'articolo 449 del codice penale ».

0.1.57.10. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

All'emendamento 1.57 dei Relatori, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per i reati di cui all'articolo 640-bis del codice penale »;

c) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: « del codice di procedura penale », sono aggiunte le seguenti: « ovvero per i reati di cui all'articolo 640-bis del codice penale » e dopo la parola: « presente comma, » le parole: « e 640-bis » sono soppresse.

0.1.57.11. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

All'emendamento 1.57 dei Relatori, sopprimere la lettera a).

0.1.57.12. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

All'emendamento 1.57 dei Relatori, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo l'articolo 159, è inserito il seguente:

« Art. 159-bis.

(Sospensione del corso della prescrizione a seguito di sentenza di condanna)

1. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso:

a) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

b) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

2. I periodi di sospensione di cui al primo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.

3. Se durante i termini di sospensione di cui al primo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma dell'articolo 159, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente ».

0.1.57.13. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan.

All'emendamento 1.57 dei Relatori, alla lettera a), capoverso Art. 159-bis, primo comma, sopprimere le parole: di condanna.

0.1.57.14. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

All'emendamento 1.57 dei Relatori, alla lettera a), capoverso Art. 159-bis, primo comma, sostituire le parole: due anni con le

seguenti: quattro anni e le parole: un anno con le seguenti: due anni.

0.1.57.15. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

All’emendamento 1.57 dei Relatori, alla lettera a), capoverso Art. 159-bis, sopprimere il quarto comma.

0.1.57.16. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

All’emendamento 1.57 dei Relatori, alla lettera a), capoverso Art. 159-bis, quarto periodo, sopprimere le parole: e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.

* **0.1.57.17.** D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

* **0.1.57.18.** Dori.

All’emendamento 1.57 dei Relatori, alla lettera a), capoverso Art. 159-bis, sostituire il sesto comma con il seguente: Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2032.

0.1.57.19. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

All’emendamento 1.57 dei Relatori, alla lettera a), capoverso Art. 159-bis, sostituire il sesto comma con il seguente: Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2030.

0.1.57.20. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

All’emendamento 1.57 dei Relatori, alla lettera a), capoverso Art. 159-bis, sostituire il sesto comma con il seguente: Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2027.

0.1.57.21. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

All’emendamento 1.57 dei Relatori sopprimere la lettera b).

0.1.57.23. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

All’emendamento 1.57 dei Relatori, alla lettera c), dopo le parole: secondo comma, aggiungere le seguenti: dopo le parole: « limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, » sono aggiunte le seguenti: « 346-bis, 449 » e dopo le parole: 612-bis aggiungere le seguenti: , 613-bis.

0.1.57.24. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

All’emendamento 1.57 dei Relatori, alla lettera c), dopo le parole: 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, aggiungere le seguenti: 609-bis, 609-octies, e dopo le parole: 612-bis aggiungere le seguenti: 612-ter.

0.1.57.26. Dori.

All’emendamento 1.57 dei Relatori, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) all’articolo 157, sesto comma, dopo le parole: « delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, » sono aggiunte le seguenti: « per i reati di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ».

0.1.57.27. Dori.

All’emendamento 1.57 dei Relatori, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2, comma 16, della legge 22 settembre 2021, n. 134 e i competenti Dipartimenti del Ministero della giustizia riferiscono al Ministro della giustizia con cadenza semestrale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ordine all’evoluzione dei dati sulla prescrizione del reato e dei dati relativi ai tempi di definizione dei procedimenti penali, con particolare riguardo agli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Ministro della giustizia assume le conseguenti iniziative riguardanti l’organizzazione e il

funzionamento dei servizi relativi alla giustizia necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di ragionevole durata del processo, anche in rapporto al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché la riduzione percentuale dell'incidenza della prescrizione del reato con particolare riferimento ai giudizi di impugnazione. I risultati del monitoraggio sono trasmessi ogni sei mesi al Consiglio superiore della magistratura, per le determinazioni di competenza in materia di amministrazione della giustizia e di organizzazione del lavoro giudiziario. Alla scadenza

di ogni semestre il Ministro della giustizia presenta una relazione al Parlamento.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché disposizioni in materia di monitoraggio in merito all'evoluzione dei dati sulla prescrizione del reato e dei dati relativi ai tempi di definizione dei procedimenti penali, con particolare riguardo agli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

0.1.57.28. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan.

ALLEGATO 2

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione. C. 893 Pittalis, C. 745 Enrico Costa, C. 1036 Maschio e C. 1380 Bisa.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 159 è inserito il seguente:

« Art. 159-bis. – *(Sospensione del corso della prescrizione a seguito di sentenza di condanna)* – Il corso della prescrizione rimane sospeso, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni e, in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno.

I periodi di sospensione previsti dal primo comma decorrono dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale.

Se durante i periodi di sospensione sopravviene una causa di sospensione prevista dall'articolo 159, i termini di sospensione previsti dal primo comma del presente articolo sono aumentati del tempo corrispondente al termine di sospensione previsto per tale causa.

Quando la pubblicazione della sentenza di appello o della sentenza della Corte di cassazione interviene dopo la scadenza del rispettivo termine di sospensione, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della

determinazione del tempo necessario a prescrivere.

I periodi di sospensione di cui al primo comma sono altresì computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere quando, nel grado di giudizio in cui ha operato la sospensione o nel grado successivo, l'imputato è prosciolto o la sentenza di condanna è annullata nella parte relativa all'accertamento della responsabilità ovvero sono accertate le nullità indicate negli articoli 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale, anche ai sensi dell'articolo 623, comma 1, lettere b) e b-bis).

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello »;

b) all'articolo 160, primo comma, le parole: « e il decreto di condanna » sono sostituite dalle seguenti: « , la sentenza di condanna e il decreto di condanna »;

c) all'articolo 161, secondo comma, le parole: « e 640-bis, » sono sostituite dalle seguenti: « 582 e 583-*quinquies*, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 585, limitatamente ai casi di cui agli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 612-bis e 640-bis, »;

d) l'articolo 161-bis del codice penale è abrogato.

1.57. I Relatori.

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 129-bis, comma 4, le parole: « , e dell'articolo 344-bis, commi 6 e 8, » sono soppresse e, dopo le parole: « dell'articolo 304 » sono aggiunte le seguenti: « del presente codice »;

b) all'articolo 157-ter, comma 2, le parole: « o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis » sono soppresse;

c) il comma 8-bis dell'articolo 175, l'articolo 578-ter e il comma 7 dell'articolo 628-bis sono abrogati;

d) all'articolo 578:

1) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;

2) alla rubrica, le parole: « e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione » sono soppresse.

Art. 2-ter.

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 165-ter:

1) al comma 1, le parole: « della disposizione di cui all'articolo 175-bis » sono sostituite dalle seguenti: « dei termini di cui all'articolo 159-bis, primo comma, del codice penale »;

2) alla rubrica, le parole: « 344-bis del codice » sono sostituite dalle seguenti: « 159-bis del codice penale »;

b) l'articolo 175-bis è abrogato.

2.08. *(Nuova formulazione)* Patriarca.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	49
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 30 ottobre 2023. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

C. 1458 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele POZZOLO (FDI), *relatore*, in premessa, evidenzia che la relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame chiarisce che l'intervento si è reso necessario e urgente in ragione dell'eccezionale afflusso di migranti verificatosi nel corso del 2023 e delle conseguenze che ne derivano sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Rilevando che il provvedimento consta di tredici articoli, suddivisi in cinque Capi,, precisa che l'unico articolo di specifica competenza della Commissione affari esteri è l'articolo 2, relativo al potenziamento del controllo sulle domande di visto. Nell'esposizione illustrerà comunque anche le altre norme di maggior rilievo del provvedimento, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti specifici.

Quanto all'articolo 1, sostanzialmente fuori dal perimetro di competenza della Commissione affari esteri, sottolinea che interviene sulla disciplina dell'espulsione dello straniero sotto diversi profili. In primo luogo, incide sull'espulsione dei titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Al riguardo, vengono aggiornati i riferimenti normativi alla base delle situazioni soggettive che devono essere considerate nel valutare la pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato del richiedente il permesso ai fini del rilascio del permesso stesso, facendo riferimento alle categorie sottoposte a misure di prevenzione indicate dal Codice delle leggi antimafia. Inoltre, si conferma che l'autorità deputata a decretare l'espulsione dello straniero soggiornante di lungo periodo che costituisce una minaccia per l'or-

dine pubblico o per la sicurezza dello Stato è il Ministro dell'interno, che deve informare preventivamente il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi di pubblica sicurezza, il provvedimento in esame prevede che l'espulsione è disposta dal prefetto. Rimane ferma la competenza del giudice amministrativo nell'esame dei ricorsi contro i provvedimenti di espulsione disposti dal Ministro dell'interno e quella del giudice ordinario contro quelli del prefetto.

In secondo luogo, segnala che viene disciplinata la procedura di espulsione dello straniero nei casi in cui sia destinatario di una delle misure amministrative di sicurezza (ricovero in casa di cura, libertà vigilata, divieto di soggiorno, ecc.) di cui al Titolo VIII del codice penale. Si tratta di una fattispecie non prevista in precedenza dall'ordinamento, che prevedeva esclusivamente l'ipotesi di espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale non in stato di custodia cautelare in carcere.

In terzo luogo, osserva che l'articolo in esame modifica la disciplina relativa al diritto di difesa dello straniero parte offesa, ovvero sottoposto a procedimento penale, che sia stato espulso, prevedendo che il questore abbia la facoltà di negare l'autorizzazione al rientro in Italia qualora la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. Al riguardo, precisa che nella formulazione previgente l'autorizzazione era concessa in modo automatico.

Passando all'articolo 2, evidenzia che esso autorizza l'assegnazione, presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, fino a 20 unità di personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti della Polizia di Stato, al fine di potenziare i controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia. Tale personale – impiegato per un periodo dai due ai quattro anni – è collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed opera secondo le linee di indirizzo del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Il tratta-

mento economico di tale contingente è pari a quello previsto dall'ordinamento amministrativo degli affari esteri per gli assistenti amministrativi (se si tratti di ispettori) ed i coadiutori (se si tratti di sovrintendenti). Dal punto di vista dei costi, rileva che la spesa è quantificata in 125 mila euro per l'anno 2023 e 3,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri. Precisa che il più contenuto importo per l'anno 2023 è calibrato su una previsione di destinazioni effettive da novembre di questo anno, per non più del venti per cento delle sedi previste. Al riguardo, segnala che la relazione tecnica allegata al provvedimento individua le seguenti sedi dove dislocare prioritariamente il personale: Islamabad e Karachi (Pakistan); Colombo (Sri Lanka); Dhaka (Bangladesh); Manila (Filippine); Algeri (Algeria); Baku (Azerbaijan); Yaoundé (Camerun); Abidjan (Costa d'Avorio); Il Cairo (Egitto); Accra (Ghana); Astana (Kazakistan); Nairobi (Kenya); Calcutta (India); Teheran (Iran); Baghdad (Iraq); Rabat (Marocco); Lagos (Nigeria); Dakar (Senegal); Tunisi (Tunisia).

Passando all'articolo 3, esso prevede che, in caso di reiterazione di domanda di riconoscimento di protezione internazionale presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, già convalidato dall'autorità giudiziaria, il questore, sulla base del parere del presidente della commissione territoriale per l'esame della domanda di asilo, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e qualora non sussistano nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ne dichiara l'innammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento. Se invece emergono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale la commissione territoriale procede all'ulteriore esame. Allo stesso modo, la commissione territoriale procede all'esame in caso emergano elementi rilevanti ai fini del divieto di espul-

sione stabilito dall'articolo 19 del testo unico immigrazione, quali, ad esempio il pericolo di espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione.

Ricorda che la disciplina vigente prevede due ipotesi per le quali la commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame: il richiedente è già stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e può ancora avvalersi di tale protezione; il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.

Segnala che l'obbligo di sottoporre la domanda reiterata all'esame dell'autorità competente è prevista dalla normativa europea (nello specifico dalla direttiva 2013/32/UE).

Rileva, quindi, che il successivo articolo 4 introduce due modifiche al procedimento di riconoscimento della protezione internazionale.

In primo luogo, dispone il mancato perfezionamento della domanda presentata presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio in caso di mancata presentazione del cittadino straniero presso la questura: in altri termini, se lo straniero non si presenta presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell'identità dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la manifestazione di volontà precedentemente espressa non costituisce domanda e il procedimento non s'intende instaurato.

In secondo luogo, riduce da dodici a 9 mesi – nel pieno rispetto della disciplina europea in materia (direttiva 2013/32/UE) – il termine entro il quale può essere chiesta la riapertura dell'esame della domanda di protezione internazionale a seguito della sospensione decisa dalla Commissione territoriale nel caso in cui il richiedente si allontani senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza, ovvero si sottragga alla misura del trattenimento ne-

gli *hotspot* o nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR).

Precisa che la riapertura del procedimento sospeso può essere richiesta una sola volta entro il citato termine di nove mesi, trascorso il quale, la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento. Resta fermo che lo straniero potrà comunque, successivamente alla dichiarazione di estinzione del procedimento, manifestare nuovamente l'intenzione di chiedere la protezione internazionale.

Sottolinea che l'articolo 5 introduce alcune novità in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nonché di accertamento dell'età nell'ambito della procedura di identificazione del minore.

In primo luogo, stabilisce che in situazioni di momentanea mancanza di strutture di accoglienza per minori, incluse quelle temporanee, il prefetto può ordinare l'inserimento del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione specifica dei centri di accoglienza per adulti, per un periodo massimo di novanta giorni. Tale previsione è coerente con la normativa europea (direttiva n. 2013/33/UE), la quale consente di alloggiare i minori non accompagnati che abbiano compiuto i sedici anni in centri di accoglienza per adulti, purché la decisione sia assunta nell'interesse superiore del minore.

Osserva che l'articolo 5 prevede, inoltre, la possibilità per il giudice di disporre l'espulsione come sanzione sostitutiva in caso di condanna del presunto minore per il reato di false dichiarazioni sull'età. In relazione alla procedura di identificazione dei minori, è introdotta la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati, di ordinare l'effettuazione di misurazioni antropometriche o di altri esami sanitari, inclusi quelli radiografici, al fine di determinare l'età, informando immediatamente la Procura della Repubblica presso il tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni, che ne autorizza l'attuazione in forma scritta ovvero, in casi di particolare urgenza, oralmente con successiva conferma scritta.

Rileva, altresì, che l'articolo 7, lettera *b*), modifica l'elenco delle condizioni soggettive di cui tenere conto nell'ambito delle misure di accoglienza: l'elenco previgente faceva riferimento alle « donne in stato di gravidanza », ora si fa invece riferimento alle « donne », che dunque possono fruire – tutte – della esclusione dalle procedure accelerate di esame della domanda di protezione internazionale e dalla dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda, nonché dell'accesso prioritario al sistema di accoglienza e integrazione. Le altre categorie oggetto di peculiare attenzione – in quanto vulnerabili – sono: minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza, le vittime di mutilazioni genitali.

Alla luce delle considerazioni svolte, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo, sottolineando l'assoluta inadeguatezza delle politiche che il Governo sta mettendo in atto per affrontare il fenomeno migratorio. Pur esprimendo apprezzamento per la relazione, che affronta i diversi aspetti del provvedimento, stigmatizza, sul piano del metodo, il fatto che la III Commissione sia

chiamata ad esprimersi solo in sede consultiva sul provvedimento in esame: al riguardo, ricorda che la dimensione esterna della politica migratoria è stata oggetto di regolari interventi da parte del Consiglio europeo, a partire da giugno 2021; inoltre, essa investe direttamente le competenze del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ed è parte integrante dello Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), che è la principale leva finanziaria della politica estera dell'UE. Sulla base di tali considerazioni, ribadisce la richiesta che la Commissione affari esteri venga associata all'esame in sede referente dei provvedimenti riguardanti le questioni migratorie, reiterando la richiesta, già fatta in passato, alla Presidenza della Commissione, di interessare la Presidenza della Camera intorno a tale esigenza.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Lunedì 30 ottobre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 144/2023: Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum. C. 1491 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	56
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	57

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 30 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 144/2023: Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum.

C. 1491 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Saverio CONGEDO (FDI), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, rammentando che l'articolo 1 detta disposizioni relative al personale del quale l'Ufficio centrale per il referendum, istituito presso la Corte di Cassazione, e il Primo presidente della Corte di cassazione possono avvalersi. L'avvalimento di tale perso-

nale è finalizzato a consentire l'efficace espletamento dell'esame delle richieste depositate relative ai referendum presentati successivamente al termine previsto dall'articolo 5 del D.L. 139/2021, ossia dopo il 31 ottobre 2021. L'articolo dispone inoltre sulle modalità di assegnazione di tale personale, sui requisiti di partecipazione all'interpello e sulle retribuzioni, recando altresì le relative coperture.

L'articolo 2 reca disposizioni relative alla Piattaforma *referendum on line* prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum e le iniziative popolari.

Il comma 1 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2024, la titolarità della piattaforma è attribuita al Ministero della giustizia. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2024, il fondo per la realizzazione della piattaforma, già di competenza del Ministero dell'economia, che reca uno stanziamento annuo di euro 100.000 dall'anno 2024, è iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si precisa inoltre che la data di operatività della piattaforma

sarà attestata con DPCM, adottato su proposta del Ministro della giustizia.

Di interesse della Commissione Finanze è il comma 2 dell'articolo 2, che stabilisce che il Ministero della giustizia, per il completamento e la successiva gestione e manutenzione della piattaforma può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, della società SOGEI – Società generale d'informatica S.p.A.

La relazione tecnica precisa che la SOGEI si è già occupata della progettazione, lo sviluppo e l'evoluzione della piattaforma. Detta società per la realizzazione dei predetti servizi di interesse generale provvede all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti tramite CONSIP SpA.

Il comma 3 dispone in ordine alla copertura degli oneri delle spese di cui all'articolo 2, comprese quelle per la stipula delle convenzioni con SOGEI, autorizzando la spesa di 1,372 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2024. Alla copertura di detti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023.

L'articolo 3 del provvedimento, infine, dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; il decreto-legge è dunque vigente dal 19 ottobre 2023.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014.

C. 1450 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giulio CENTEMERO (LEGA), *relatore*, rammenta preliminarmente che l'Accordo è finalizzato ad includere la Repubblica di Croazia tra le parti contraenti dell'Accordo SEE, dettando in proposito disposizioni di dettaglio. Rammenta inoltre che l'Accordo SEE, firmato nel 1992, estende all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia (Paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio – EFTA) le disposizioni dell'Unione europea sul mercato interno, garantendo la libera circolazione delle merci, dei servizi, delle persone e dei capitali, nonché politiche unificate in materia (concorrenza, trasporti, energia, cooperazione economica e monetaria).

Evidenzia quindi che la Croazia è diventata Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'atto di adesione, la Croazia si è impegnata ad aderire all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) conformemente all'articolo 128 di tale Accordo. Tale norma prevede, infatti, che «Qualsiasi Stato europeo chiede, qualora diventi membro della Comunità, o può chiedere, qualora diventi uno Stato membro AELS, di diventare una Parte contraente al presente accordo. Esso trasmette la propria domanda al Consiglio SEE. Le modalità e le condizioni di tale partecipazione sono oggetto di un accordo tra le Parti contraenti e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto alla ratifica o approvazione di tutte le Parti contraenti, secondo le rispettive procedure. ».

Ricorda inoltre che la Croazia è membro della NATO dal 1° aprile 2009 la Croazia partecipa alle più rilevanti iniziative di cooperazione regionale: Processo dei Balcani Occidentali (o di Berlino), Iniziativa Centro-Europea (InCE), Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI), Strategia UE per la Regione Adriatica e Ionica (EUSAIR) e Regional Cooperation Council (RCC).

Passando alla descrizione dei contenuti dell'Accordo, rileva che questo si compone di sette articoli. Costituiscono parte integrante dell'Accordo due allegati, ai quali rinviano – rispettivamente – gli articoli 3 e 4 dell'Accordo. Sono allegate all'Atto finale dell'Accordo anche sei dichiarazioni co-

muni, relative all'entrata in vigore anticipata e all'applicazione provvisoria dell'Accordo, alla data di scadenza delle disposizioni provvisorie, all'applicazione delle norme d'origine dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, agli adattamenti settoriali del Liechtenstein per quanto riguarda la libera circolazione delle persone, ai settori prioritari di cui al protocollo 38-ter dell'Accordo SEE e, infine, ai contributi finanziari.

In particolare, in base all'articolo 1 dell'Accordo la Repubblica di Croazia diviene Parte contraente dell'Accordo SEE, le cui disposizioni divengono vincolanti per la Croazia nei medesimi termini in cui lo sono per le altre Parti contraenti, secondo le modalità e le condizioni stabilite dall'Accordo.

L'articolo 2 stabilisce gli opportuni adeguamenti dell'Accordo SEE e dei relativi protocolli, quali l'inserimento della Croazia nell'elenco iniziale delle Parti contraenti e l'inclusione della versione in lingua croata dell'Accordo SEE tra quelle facenti fede.

Il medesimo articolo introduce un addendum al protocollo 38-ter dell'Accordo SEE in base al quale la Croazia è stata inserita tra i beneficiari del contributo finanziario con cui i tre Paesi membri dell'EFTA contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo. Gli importi supplementari del contributo finanziario per la Croazia vengono quantificati dall'*addendum* in 5 milioni di euro per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 aprile 2014.

Ai sensi dell'articolo 3, tutte le modifiche degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea e integrati nell'Accordo SEE, derivanti dall'adesione della Croazia all'Unione europea, sono inserite nell'Accordo SEE e ne costituiscono parte integrante. Sono conseguentemente introdotte le modifiche formali necessarie a tal fine.

L'articolo 4 stabilisce che le disposizioni dell'atto di adesione della Croazia all'U-

nione europea elencate dall'allegato B sono integrate nell'Accordo SEE e ne diventano parte integrante. Alle ulteriori disposizioni rilevanti ai fini dell'Accordo SEE citate nell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea ma non riprese dall'allegato B vengono applicate le procedure stabilite nell'Accordo SEE.

L'articolo 5 prevede che il Comitato misto istituito dall'Accordo SEE esamini, su richiesta di ciascuna Parte, qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo di adesione della Croazia allo Spazio economico europeo, al fine di trovare una soluzione accettabile che consenta di preservare il buon funzionamento dell'Accordo SEE.

L'articolo 6 detta norme relative alla ratifica o all'approvazione dell'Accordo, che entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione di una Parte contraente attuale o della Croazia – nuova Parte contraente – purché lo stesso giorno entrino in vigore anche i tre protocolli aggiuntivi sopra ricordati.

L'articolo 7, infine, detta disposizioni sui testi facenti fede e sul deposito del testo dell'Accordo, affidato al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Con riferimento al disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 prevedono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e, infine, l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

DL 144/2023: Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di *referendum*. C. 1491 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, il disegno di legge C. 1491 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante « Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di *referendum* »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1450, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014 », esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ...	59
Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti del Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica (Eucentre)	59
Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti del Centro Studi per l'ingegneria idrogeologica vulcanica e sismica dell'Università Federico II (PLINIVS-LUPT)	59
Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici	59
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti del Parco Archeologico Campi Flegrei	59
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dell'Osservatorio vesuviano	59
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59

AUDIZIONI INFORMALI

Lunedì 30 ottobre 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 10.10.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti del Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica (Eucentre).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.10 alle 10.25.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti del Centro Studi per l'ingegneria idrogeologica vulcanica e sismica dell'Università Federico II (PLINIVS-LUPT).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.25 alle 10.40.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area

dei Campi Flegrei, di rappresentanti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.40 alle 11.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti del Parco Archeologico Campi Flegrei.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.10.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dell'Osservatorio vesuviano.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 11.20.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.20 alle 11.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Lunedì 30 ottobre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del generale di divisione aerea Luca Valeriani, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) (nomina n. 30)	60
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del generale di divisione aerea Luca Valeriani a presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) e del dottor Costantino Fiorillo, del generale di divisione aerea in ausiliaria Antonio Maurizio Agrusti e della professoressa avvocato Anna Masutti a componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). Nomine nn. 30, 31, 32 e 33 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	60
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	61
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Lunedì 30 ottobre 2023.

Audizione del generale di divisione aerea Luca Valeriani, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) (nomina n. 30).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Lunedì 30 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.30.

Proposte di nomina del generale di divisione aerea Luca Valeriani a presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) e del dottor Costantino Fiorillo, del generale di divisione aerea in ausiliaria Antonio Maurizio Agrusti e della professoressa avvocato Anna Masutti a componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).

Nomine nn. 30, 31, 32 e 33.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto delle proposte di nomina, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente e relatore*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa au-

di video a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che si è testé svolta l'audizione del generale di divisione aerea Luca Valeriani, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per l'indomani, in cui si procederà alla votazione contestuale dei distinti pareri sulle quattro proposte di nomina.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 30 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

C. 1517 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore*, riferisce per il parere alla Commissione Affari costituzionali sulla legge di conversione del decreto-legge n. 123 del 2023, c.d. « decreto Caivano ». È noto che l'Esecutivo si è determinato a provvedere in via d'urgenza a seguito del grave fatto di cronaca, costituito dalla violenza sessuale subita da due minorenni nel paese in provincia di Napoli nello scorso mese di agosto.

A tale proposito l'articolo 1, comma 1, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, sia nominato un Commissario straordinario con il compito di predisporre, d'intesa con il comune di Caivano (quindi, allo stato, con la commissione straordinaria che gestisce il comune dopo lo scioglimento disposto, per condizionamento mafioso, dal decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 2023) e con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, un piano straordinario per la realizzazione di interventi infrastrutturali o di riqualificazione nell'ambito del territorio del Comune di Caivano, nonché di interventi per la riqualificazione del centro sportivo *ex Delphinia* di Caivano sulla base dell'attività istruttoria del Genio militare. Il piano straordinario è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, con assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo di 30 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).

In tale contesto, s'inseriscono diverse disposizioni di precipuo interesse della Commissione.

In particolare, l'articolo 5 introduce, tra le misure di prevenzione della violenza giovanile, il divieto di utilizzare piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati, il divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari o altri dispositivi per la comunicazione dati e voce. La misura è applicata dal tribunale per i minorenni su proposta del questore per i soggetti destinatari di avviso orale del questore che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona o il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti.

Il Capo IV del decreto reca disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

L'articolo 13 reca norme intese ad assicurare la possibilità di fruizione gratuita di applicazioni per il controllo parentale dei dispositivi di comunicazione elettronica; tale possibilità viene garantita mediante la pre-

visione di obblighi, in via immediata a carico dei fornitori e, a regime, a carico dei produttori; per la violazione di tali obblighi sono comminate sanzioni amministrative pecuniarie. Per le offerte di servizi di comunicazione elettronica dedicate ai minori di età viene confermata la disciplina già vigente, la quale prevede per il fornitore l'obbligo di preattivazione (anch'essa gratuita) di un'applicazione di controllo parentale (disapplicabile da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale). È inoltre introdotto l'obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica di informare i clienti sulla possibilità e l'importanza di fare pieno ed efficace uso dei sistemi di controllo parentale.

L'articolo 13, comma 8-*bis*, introdotto dal Senato, introduce una specificazione nell'ambito della classificazione delle opere cinematografiche, equiparando ad esse tutte le opere visive e audiovisive in qualsiasi forma e modalità di riproduzione, comprese quelle digitali su piattaforme *streaming* o *social*.

A sua volta, l'articolo 13-*bis*, introdotto dal Senato, prevede il divieto di accesso, ai minori degli anni diciotto, a contenuti multimediali di carattere pornografico, ritenuti motivo di pregiudizio per la dignità e il benessere psico-fisico dei giovani, costituendo un problema di salute pubblica.

L'articolo 13-*bis* prevede poi una norma di coordinamento con il decreto legislativo n. 208 del 2021 di recepimento della cd. direttiva « SMAV », che si preoccupa di tutelare i fruitori delle piattaforme multimediali da determinati tipi di contenuti, quali quelli pornografici, quelli violenti e di istigazione, e quelli la cui circolazione, a qualsiasi altro titolo, costituisce reato. Nello specifico, la disposizione prevede che i gestori delle piattaforme pornografiche verifichino la maggiore età dei fruitori che accedono ai contenuti, secondo modalità definite dall'AGCOM, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. All'AGCOM è altresì affidato il potere di vigilanza sulla corretta applicazione dell'articolo, di contestazione della violazione e di sanzione. In caso di reiterata inottemperanza alla diffida dell'AGCOM, l'AGCOM blocca il sito o

la piattaforma fino al ripristino delle condizioni idonee all'adeguamento ai contenuti della diffida.

L'articolo 14 reca disposizioni per l'alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori, prevedendo, fra l'altro, che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio promuova studi ed elabori linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale, che i centri per la famiglia offrano consulenza e servizi riguardanti la predetta alfabetizzazione e che siano avviate annualmente campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi.

L'articolo 15 individua l'AGCOM quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Legge sui servizi digitali o « *Digital Services Act* »). Per l'esercizio delle nuove competenze, l'AGCOM collabora con l'AGCM, il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorità competente, svolgendo i propri compiti in modo imparziale, trasparente e tempestivo.

Sono attribuiti all'Autorità poteri sanzionatori per la violazione degli obblighi derivanti dal citato regolamento, con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie entro limiti predeterminati, secondo principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, nel rispetto delle procedure che essa stessa stabilisce con regolamento, tenendo conto della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate, nonché della durata e dell'eventuale reiterazione delle violazioni. L'AGCOM può, altresì, condannare al pagamento di penali di mora, con la precisazione che, in ogni caso, per le sanzioni amministrative è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta.

Al fine di far fronte ai nuovi compiti, la pianta organica dell'AGCOM è incrementata di 23 unità, di cui 1 dirigente, 20 funzionari e 2 operativi, con una proiezione decennale di spesa che va da circa 4 milioni di euro nel primo anno (2024) a circa 5,69 milioni di euro a partire dal 2033. A tali oneri si fa fronte mediante un

contributo, pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia. L'AGCOM può, con deliberazione motivata, modificare la misura e le modalità di contribuzione per gli anni successivi, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato; l'elenco dei soggetti tenuti al versamento del contributo è da essa individuato con la collaborazione dell'ISTAT e dell'Agenzia delle entrate.

Infine, a decorrere dal 2024, nelle more dei concorsi per l'assunzione del personale di cui sopra e fino al termine delle procedure di reclutamento, l'AGCOM provvede all'esercizio dei nuovi compiti servendosi di non più di 10 unità di personale posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, aspettativa o analoghe posizioni.

L'articolo 15-*bis* incrementa di 4 unità il numero massimo di uffici dirigenziali di livello generale (con decorrenza dal 2024) nonché di 10 unità il limite massimo per quelli dirigenziali di livello non generale (con decorrenza dal 2025) dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Interviene altresì sulla rideterminazione della dotazione organica e dispone, per le autovetture di servizio dell'Agenzia, una deroga alle soglie di spesa e di numero di vetture dettate dalle disposizioni vigenti.

All'articolo 15-*ter* è introdotta una novella alla legge – esaminata dalla Commissione in congiunta con la VII Commissione Cultura – volta al contrasto della pirateria informatica (la n. 93 del 2023). Viene previsto che l'AGCOM, con proprio regolamento, disciplini il procedimento cautelare abbreviato, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento.

Si prevede, inoltre, che i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ove non coinvolti nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali, provvedano comunque ad adottare tutte le misure tecniche utili a ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti

i nomi di dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorità.

L'articolo 15-*quater*, introdotto dal Senato, invece inerisce ad altra materia, quella del 5G, e modifica il comma 1031-*bis* dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017), relativo all'assegnazione di ulteriore eventuale capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, aggiuntiva rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d'uso e pianificate dall'AGCOM nel Piano nazionale dell'assegnazione delle frequenze (PNAF). Si interviene sulla disposizione relativa alla destinazione degli introiti della predetta operazione alla sperimentazione di nuove tecnologie televisive, introducendo il riferimento di tali tecnologie televisive anche alla tecnologia 5G, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle imprese del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) esprime profonda contrarietà sulla scelta, da parte dell'Esecutivo, dello strumento della decretazione d'urgenza per intervenire su una materia che avrebbe dovuto essere trattata con ben differente ponderazione. Avrebbe infatti dovuto essere avviato un confronto approfondito con le parti sociali e con le associazioni che si occupano di tutela dei minori e di uso consapevole dei *social media*. Inoltre, il Governo ha imboccato la via della repressione, mentre avrebbe dovuto puntare sulla lotta alla dispersione scolastica e su una assai maggiore attenzione all'educazione dei minori.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo in videoconferenza, si associa a quanto detto dal collega Barbagallo, in particolare sull'utilizzo dello strumento del decreto-legge. Il Governo, afferma, sceglie soluzioni di carattere punitivo-repressivo, assolutamente inefficaci su problemi che in questa fase storica derivano da un evidente e diffuso disagio giovanile. La soluzione avrebbe dovuto semmai vertere

sull'educazione e sul sostegno agli enti locali e al terzo settore.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il

seguito dell'esame alla seduta già prevista per l'indomani.

La seduta termina alle 14.45.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	65
DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	69

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 30 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

C. 1517 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Dà quindi la parola alla relatrice, deputata Vietri, per lo svolgimento della relazione.

Imma VIETRI (FDI), *relatrice*, ricorda che la Commissione avvia l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla I Commissione (Affari costituzionali).

Osserva che il provvedimento oggetto di conversione consta, a seguito delle modifiche introdotte al Senato, di 25 articoli, e che le competenze della XII Commissione derivano essenzialmente dalle diverse disposizioni di carattere sociale che riguardano i minori.

Con riferimento alle competenze della Commissione Affari sociali, rileva quindi che l'articolo 1 introduce una serie di disposizioni volte a fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del comune di Caivano. In particolare, il comma 1 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia nominato un Commissario straordinario con il compito di predisporre, d'intesa con il comune di Caivano e con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Con-

siglio dei ministri, un piano straordinario per la realizzazione di interventi infrastrutturali o di riqualificazione nell'ambito del territorio del predetto comune. Per l'attuazione di tale piano si prevede una semplificazione delle procedure per la concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, socio-sanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione.

Con il successivo comma 10-*bis* si prevede poi che, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi di inclusione sociale, il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato tre unità di personale non dirigenziale della professionalità di servizio sociale.

Inoltre, ai sensi del comma 10-*sexies*, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, nell'ambito delle azioni predisposte con il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, promuove il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel comune di Caivano, ferme restando le competenze della regione Campania, avvalendosi delle risorse già previste a legislazione vigente.

L'articolo 1-*ter* dispone altresì che l'Agenzia italiana per la gioventù destini almeno un progetto annuale a Caivano al fine di promuovere l'attività giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti in tale area.

L'articolo 2, comma 1, dispone che il Ministero dell'università e della ricerca sottoscriva un accordo di programma con una o più Università statali aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi.

L'articolo 3, comma 1, apporta alcune modifiche al decreto-legge n. 14 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. Viene novellato il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-

legge, sopprimendo la procedura di convalida da parte dell'autorità giudiziaria per l'ipotesi «aggravata» di misura del divieto di accesso a determinati luoghi a tutela del decoro urbano e della sicurezza (D.A.C.U.R.) e chiarendo l'applicabilità della misura di prevenzione anche ai minorenni ultraquattordicenni. Nel caso di applicazione a soggetti di minore di età, il provvedimento deve essere notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore presso il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore.

Viene altresì ampliato l'ambito di applicazione della misura del divieto di accesso, estendendola a tutti i luoghi di spaccio individuati dal comma 1 dell'articolo 13 (scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, pubblici esercizi) anziché ai soli «locali o esercizi analoghi» menzionati dall'attuale disposizione.

Il comma 2-*bis* dell'articolo 3 prevede altresì che le guardie particolari giurate di cui all'articolo 133, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente di cui all'articolo 138, terzo comma, del medesimo testo unico, comunichino senza ritardo ai servizi di emergenza sanitaria le segnalazioni ricevute, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti digitali di sicurezza, relative a situazioni di pericolo per la salute di una persona all'interno o all'esterno della propria abitazione. Nella comunicazione sono indicati la posizione e, ove disponibile, lo stato di salute della persona in pericolo.

L'articolo 3-*bis*, inoltre, dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, dell'Osservatorio sulle periferie, al fine di monitorare le condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città. Ad esso sono attribuiti una serie di compiti tra cui: la promozione di iniziative finalizzate al monitoraggio delle condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città, con particolare riferimento agli aspetti concernenti l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale e la preven-

zione della criminalità, in particolare di tipo predatorio; l'incentivazione di iniziative di formazione e promozione della cultura del rispetto della legalità, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

L'articolo 4, comma 3, modificando l'articolo 73, comma 5, del Testo unico stupefacenti, aumenta da quattro a cinque anni la pena massima della reclusione per i reati « di lieve entità » relativi alla produzione, al traffico e alla detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità.

L'articolo 5 detta disposizioni intese a costituire una serie di misure di prevenzione della violenza giovanile. Una prima misura, prevista dal comma 1, concerne l'avviso orale, del quale si amplia l'ambito soggettivo di applicazione, includendovi i minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età. Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.

Una seconda previsione concerne il divieto di possesso e utilizzo di una serie di oggetti potenzialmente strumentali alla commissione di atti di violenza, del quale si amplia parimenti l'ambito soggettivo di applicazione, includendovi, nel caso il questore ritenga di imporlo, i minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età, se destinatari di un avviso orale e definitivamente condannati per delitti non colposi. Si prevede, tra l'altro, il divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati e il divieto di possedere o utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente. La previsione del divieto si accompagna all'individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori, apportando alcune modifiche alla disciplina del processo penale minorile di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, in materia di misure cautelari e precautelari.

Con una modifica introdotta al Senato, si prevede che, in ogni stato e grado del procedimento, l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale. L'articolo interviene, quindi, sulla disciplina dell'istituto dell'accompagnamento a seguito di flagranza, sulle misure cautelari diverse dalla custodia cautelare e sull'applicazione della custodia cautelare.

Fa presente che l'articolo 7 prevede che, quando, durante le indagini nell'ambito di procedimenti per reati di associazione di stampo mafioso o finalizzata al traffico di droga, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minore, il pubblico ministero debba informare il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza in materia di potestà genitoriale.

L'articolo 8 introduce alcune modifiche al suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, reintroducendo tra i presupposti della custodia cautelare il pericolo di fuga del minore e prevedendo, nel caso di reati non gravi, la definizione anticipata del procedimento con sentenza di non luogo a procedere ed estinzione del reato nel caso di esito positivo di un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale del minore. Detto percorso prevede, sentiti i servizi minorili e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi.

L'articolo 9, novellando il decreto legislativo n. 121 del 2018, che disciplina l'esecuzione delle pene nei confronti dei mi-

norenni, stabilisce che il detenuto ultraventunenne internato in un istituto penale minorile per reati commessi da minorenni possa essere trasferito in un istituto carcerario per adulti qualora si renda responsabile di comportamenti che provocano turbamento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto minorile, ovvero usi violenza e minacce o ancora generi uno stato di soggezione negli altri detenuti.

Pur non incidendo direttamente sulle competenze della XII Commissione, richiama comunque l'articolo 10, recante interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno – « Agenda Sud », e l'articolo 10-*bis*, concernente l'abolizione del limite numerico di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno e delle isole, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti.

L'articolo 11, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi posti dal PNRR in materia, autorizza un ulteriore piano per asili nido finalizzato all'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni.

Ritiene poi che sia di interesse, anche se afferisce direttamente alle competenze di un'altra Commissione, è l'articolo 12, che reca disposizioni per il rafforzamento dell'obbligo di istruzione prevedendo, tra l'altro, una modifica del codice penale in materia di reato di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori, trasformando il predetto reato da contravvenzione in delitto, con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio.

Sempre l'articolo 12 reca novelle al decreto-legge n. 48 del 2023, in materia di assegno di inclusione, introducendo, in primo luogo, la fattispecie della esclusione dal diritto al beneficio del nucleo familiare in caso di mancata documentazione sulla regolare frequenza della scuola dell'obbligo dei componenti minorenni del nucleo medesimo e, in secondo luogo, la fattispecie della sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico ovvero, in

mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.

L'articolo 13 reca norme volte ad assicurare la possibilità di fruire, gratuitamente, di applicazioni per il controllo parentale dei dispositivi di comunicazione elettronica. Tale possibilità viene garantita mediante la previsione di obblighi, in via immediata a carico dei fornitori e, a regime, a carico dei produttori.

L'articolo 13-*bis* vieta l'accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica. Pertanto, i gestori di siti *web* e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche per l'accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.

Infine, l'articolo 14 dispone che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri promuova, studi ed elabori linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale. Si prevede che i Centri per la famiglia offrano consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori e che il predetto Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* avviino annualmente campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

C. 1458 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Dà quindi la parola alla relatrice, deputata Loizzo, per lo svolgimento della relazione.

Simona LOIZZO (LEGA), *relatrice*, ricorda che la Commissione avvia l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla I Commissione (Affari costituzionali).

Osserva che il provvedimento oggetto di conversione consta di 13 articoli e che le disposizioni che riguardano le competenze della XII Commissione sono contenute negli articoli 5 e 6 e 7, concernenti, a vario titolo, i minori stranieri non accompagnati, che saranno pertanto oggetto della relazione.

L'articolo 5 introduce alcune novità in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nonché di accertamento dell'età nell'ambito della procedura di identificazione del minore, intervenendo sul decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (cosiddetto decreto accoglienza). Il comma 1, lettera a), interviene sulla previsione del decreto in base alla quale, qualora i comuni non riescano a garantire l'accoglienza nelle forme previste dalla legge, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori

non accompagnati, i prefetti possono attivare strutture di accoglienza temporanee esclusivamente dedicate ai minori. La novella dispone che, nella ulteriore possibilità che anche tali strutture temporanee non risultino momentaneamente disponibili, il prefetto può decidere di disporre l'accoglienza dei minori nei centri governativi ordinari e straordinari di accoglienza, sostanzialmente riservati agli adulti, in una sezione appositamente dedicata ai minori. La disposizione limita la possibilità di accoglienza in tali centri ai minorenni di età pari almeno a sedici anni e per un periodo comunque non superiore a novanta giorni.

La successiva lettera b) modifica in più parti la disciplina relativa alla procedura di identificazione del minore, a partire dall'accertamento dell'età, che costituisce il presupposto per applicare le misure di protezione e assistenza stabilite dalla normativa vigente in favore dei minori non accompagnati.

Con la prima modifica, si prevede che, qualora il presunto minore venga condannato, ai sensi dell'articolo 495 del codice penale, per false dichiarazioni o attestazioni a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o altrui, in relazione all'età dichiarata o accertata mediante documento anagrafico, la pena prevista per tale reato dal codice penale può essere sostituita con l'espulsione dal territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 16 del Testo unico immigrazione, che disciplina l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione.

Con la seconda modifica, si stabilisce che la procedura di accertamento socio-sanitario dell'età debba concludersi entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data in cui tale accertamento è stato disposto dalla Procura della Repubblica.

In terzo luogo, la novella integra la normativa finora vigente, stabilendo che l'accertamento socio-sanitario sia effettuato dalle *équipe* multidisciplinari e multiprofessionali già previste dall'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 9 luglio 2020, che devono essere costituite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. In

base al citato Protocollo, tali *équipe* devono essere composte da: un pediatra, con competenze auxologiche, in servizio presso il Servizio sanitario nazionale; uno psicologo dell'età evolutiva o un neuropsichiatra infantile, in servizio presso il SSN; un mediatore culturale; un assistente sociale, in servizio presso il SSN o l'ente locale, incardinati nei settori relativi alla materia.

Infine, si introduce la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza di procedere direttamente ad esami per accertare l'età di un presunto minore. Tale possibilità è prevista in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati e a seguito di una delle seguenti attività: ricerca e soccorso in mare; rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito; rintraccio nel territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera sulle coste e nel territorio nazionale. In tali casi, la disposizione consente che l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere ai rilievi dattiloscopici e fotografici, possa disporre anche lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età. L'esecuzione di tali operazioni deve essere autorizzata dalla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, a cui l'autorità di pubblica sicurezza deve dare immediata comunicazione. La disposizione specifica che l'autorizzazione deve essere data in forma scritta, fatti salvi i casi di particolare urgenza in cui può essere data oralmente e successivamente essere confermata per iscritto.

La novella prevede, altresì, la redazione di un verbale delle attività poste in essere, che reca anche l'esito delle operazioni compiute e che deve essere notificato all'interessato (e al tutore, ove nominato) e trasmesso all'autorità giudiziaria nelle quarantotto ore successive. Nel verbale, così come nella relazione finale dei professionisti che svolgono l'accertamento socio-sanitario, deve essere indicato il margine di errore. Il verbale può essere impugnato davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie entro cinque giorni dalla notificazione. Nel caso in cui

sia proposta istanza di sospensione, fino alla decisione su tale istanza è sospeso ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione.

L'articolo 6 interviene sulla disciplina della conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età, come modificata dal decreto-legge n. 20 del 2023 (cosiddetto decreto Cutro). La disposizione in esame, aggiungendo un nuovo comma all'articolo 32 del Testo unico immigrazione, introduce due novità per l'ipotesi in cui si chiedi la conversione per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. In primo luogo, si prevede che la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente sia demandata ai professionisti iscritti negli albi dei consulenti del lavoro, o degli avvocati e procuratori legali, o dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Inoltre, si stabilisce che il sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti determini la revoca del permesso di soggiorno e la conseguente comunicazione di ciò al pubblico ministero competente.

L'articolo 7 – modificando il già richiamato decreto legislativo n. 142 del 2015 – introduce la possibilità di derogare, a determinate condizioni, ai limiti di capienza previsti dalle disposizioni amministrative degli enti territoriali per i centri governativi di accoglienza e per le strutture temporanee di accoglienza. In particolare, l'eventuale deroga ai limiti di capienza: può avvenire solo in casi di « estrema urgenza »; non può comunque andare oltre il doppio dei limiti dei posti previsti dalle disposizioni amministrative degli enti territoriali; deve avvenire secondo le modalità definite da una commissione tecnica nominata dal prefetto e composta da referenti della prefettura, del comando provinciale dei Vigili del fuoco e dell'azienda sanitaria locale, nonché della regione, della provincia autonoma e dell'ente locale interessati.

Fa presente, inoltre, che viene modificato l'elenco delle condizioni soggettive di cui tenere specificamente conto nell'ambito delle misure di accoglienza, facendo riferimento alle « donne » e non alle « donne in stato di gravidanza », com'era nell'elenco previgente.

Si prevede altresì che, in casi di estrema urgenza connessi ad arrivi consistenti e ravvicinati di minori stranieri non accompagnati nel territorio nazionale, i prefetti possono realizzare o ampliare le strutture ricettive temporanee destinate all'acco-

glienza dei minori stranieri non accompagnati ultraquattordicenni (cosiddetti CAS minori), anche in deroga al limite di capienza previsto, che è pari a 50 posti per singola struttura, nella misura massima del 50 per cento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE**(Politiche dell'Unione europea)****S O M M A R I O****SEDE REFERENTE:**

Sull'ordine dei lavori	72
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	72
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate dai relatori)</i>	82

SEDE CONSULTIVA:

DL 123/23: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	89
Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. C. 851 Davide Bergamini (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	90
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	80
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81
AVVERTENZA	81

SEDE REFERENTE

Lunedì 30 ottobre 2023. – Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA

La seduta comincia alle 14.15.

Sull'ordine dei lavori.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di pro-

cedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima all'esame della legge di delegazione europea in sede referente e passare successivamente quindi all'esame dei provvedimenti in sede consultiva.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 ottobre scorso.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, ricorda che, sulle proposte emendative presentate presso questa Commissione, sono stati espressi i rispettivi pareri da parte di tutte le Commissioni competenti.

Fa presente che sono state depositate, da parte dei relatori, onorevoli Candiani e Mantovani, cinque proposte emendative, poste in distribuzione, che saranno allegate al resoconto della seduta odierna.

Segnala che i relatori hanno altresì predisposto l'emendamento 1.3. al fine di recepire una condizione posta dalla Commissione Bilancio per il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Invita i relatori ad illustrare sinteticamente i contenuti delle proposte emendative da loro presentate (*vedi allegato 1*).

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, intervenendo anche a nome della relatrice Mantovani, ricorda che l'emendamento 5.3. esplicita puntualmente i limiti edittali per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle disposizioni attuative della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, distinguendo tra sanzioni rivolte alle persone fisiche e sanzioni rivolte alle persone giuridiche (lettera *f-bis*).

Al fine di assicurare che le sanzioni previste per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2021/2167 siano effettive, proporzionate e dissuasive, la lettera *f-ter*) consente al Governo di prevedere che nei confronti dei soggetti che svolgano funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo e del personale dei gestori di crediti l'autorità competente possa applicare, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva, la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente, o presso fondi pensione.

La lettera *f-quater*) prevede che il Governo possa estendere, in tutto o in parte, la disciplina nazionale di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167, e delle relative norme tecniche di regolamentazione, applicabili ai crediti concessi (e ai contratti stipulati) da banche anche all'acquisto e alla gestione di crediti deteriorati concessi da altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti, al fine di istituire un quadro normativo nazionale unitario, adeguato ed efficace, che assicuri la parità di trattamento tra i diversi soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti.

Inoltre, la lettera *f-quinquies*) consente al Governo di apportare alla disciplina nazionale sulle cartolarizzazioni di crediti contenuta nella legge 30 aprile 1999, n. 130 le ulteriori modifiche e integrazioni necessarie a coordinarne il contenuto con le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 adottate ai sensi della lettera *a*), nell'ottica di assicurare l'adeguatezza del quadro nazionale ai fini della stabilità complessiva del sistema finanziario, nonché ove questo si renda necessario per assicurare un analogo livello di tutela dei debitori ceduti; e attribuisce alla Banca d'Italia il potere di comminare – in caso di violazione della legge 30 aprile 1999, n. 130 – le sanzioni previste dalla direttiva, anche alla luce delle modifiche da apportare alla legge 130 per assicurare il coordinamento con le disposizioni di recepimento della stessa.

L'articolo aggiuntivo 9.0.17. reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464, adottata il 28 novembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE, per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità e per l'adeguamento della normativa nazionale. Tale direttiva, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 322 del 16 dicembre scorso ed entrata in vigore il 5 gennaio 2023 (ad eccezione dell'articolo 4, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2024), deve essere recepita dagli Stati membri entro il 6 luglio 2024.

Le modifiche apportate dalla direttiva s'inquadrano in un contesto di interventi normativi al livello comunitario (tra i quali, a titolo meramente esemplificativo regolamento (UE) 2019/2088) rientranti nel c.d. « Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile » e finalizzati a realizzare una crescita sostenibile e inclusiva dei mercati, gestire i rischi finanziari derivati dai cambiamenti climatici, l'esaurimento delle risorse, il degrado ambientale e le questioni sociali nonché promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine nelle attività economico-finanziarie. La comunicazione, da parte di alcune categorie di imprese, di informazioni pertinenti, comparabili e affidabili sulla sostenibilità è condizione preliminare per la realizzazione di tali obiettivi.

L'articolo aggiuntivo 13.0.1. reca la delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849.

Il regolamento 2023/1113 s'inserisce nel contesto evolutivo del quadro normativo unionale in ambito antiriciclaggio (*AML package*) e tiene conto delle raccomandazioni adottate dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale – GAFI il 16 febbraio 2012 e in seguito riviste il 21 giugno 2019 e, in particolare, della raccomandazione 15 del GAFI relativa alle nuove tecnologie e della raccomandazione 16 del GAFI relativa ai trasferimenti elettronici.

L'obiettivo è quello di garantire sia la piena tracciabilità dei trasferimenti di fondi, indipendentemente dalla valuta, sia dei trasferimenti delle cripto-attività (per la cui definizione si rimanda al regolamento (UE) 2023/1114) al fine di prevenire, individuare e indagare sul possibile loro uso a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In particolare, il regolamento in oggetto abroga il regolamento (UE) 2015/847, che già detta disposizioni sulla tracciabilità dei

trasferimenti di fondi (c.d. *travel rule*), integrando le sue disposizioni nel nuovo testo normativo ed estendendo l'ambito di applicazione anche ai trasferimenti in cripto-attività, inclusi quelli eseguiti tramite cripto-ATM.

L'articolo aggiuntivo 13.0.2. conferisce una delega legislativa al Governo, secondo quanto previsto dalla legge del 24 dicembre 2012 n. 234, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937, c.d. MiCAR (*Markets in Crypto-assets Regulation*).

Al riguardo segnala che il MiCAR ha l'obiettivo di costruire un quadro normativo unico europeo che garantisca elevati livelli di protezione degli investitori e preservi la stabilità finanziaria, aprendo nel contempo all'innovazione nel campo finanziario e promuovendo uno sviluppo consapevole del settore delle cripto-attività. Tale regolamentazione consente altresì di armonizzare la legislazione sulle cripto-attività, eventualmente sorta al livello nazionale dei singoli Stati membri, colmando l'assenza di un quadro normativo specifico a livello dell'UE.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, preso atto che i colleghi intendono rinunciare al termine per la presentazione dei subemendamenti, avverte che le proposte emendative dei relatori 5.3., 9.0.17., 13.0.1. e 13.0.2. saranno tempestivamente trasmesse alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 30 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 123/23: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

C. 1517 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge all'esame della Commissione, approvato dal Senato, prevede alla conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

Le disposizioni adottate si collocano dopo i recenti fatti di cronaca, nei quali i protagonisti, rei o vittime, sono prevalentemente minori. In particolare, le disposizioni per il contrasto alla criminalità minorile procedono nella duplice forma sanzionatoria e dissuasiva, al fine di rieducare e reinserire il minore autore di condotte criminose, di tutelare i minori vittime di reato e più in generale di tutelare i minori nello spazio cibernetico e nei servizi *online*.

Segnala che il Senato ha fortemente integrato il testo originario del provvedimento ad esempio, in relazione alla realizzazione e alla riqualificazione di infrastrutture culturali; in relazione ad iniziative ed interventi urgenti in favore dei giovani; in relazione all'abolizione del limite numerico minimo degli alunni per le classi nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno.

Parimenti rilevanti appaiono le disposizioni introdotte in materia di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, con sanzioni più rilevanti a carico dei genitori che non curano l'obbligo scolastico dei figli, nonché quelle riguardanti la verifica della maggiore età per l'accesso ai siti pornografici

Sono stati poi approvati ulteriori emendamenti per il rafforzamento della cyber-

sicurezza, modifiche alla disciplina del processo penale minorile in materia di misure cautelari e precautelari, la nuova disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni.

Venendo, in estrema sintesi, ai contenuti dell'articolato, ricorda che l'articolo 1 (commi 1-3) in esame introduce una serie di disposizioni volte a fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano.

I commi 4 e 5 dell'articolo 1 prevedono che, all'interno del piano straordinario predisposto e attuato dal Commissario, siano contemplati anche interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex *Delphinia* del Comune di Caivano.

I commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 1 – introdotti al Senato – prevedono un rifinanziamento di 12 milioni di euro, per il 2023, dell'autorizzazione di spesa relativa al Piano strategico « Grandi Progetti Beni culturali », per sostenere, nell'ambito del piano straordinario di cui al comma 1 del medesimo articolo 1, interventi per la realizzazione ovvero riqualificazione di infrastrutture culturali.

Per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano, i commi 6 e 7 dell'articolo 1 prevedono che il MUR finanzia specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede in Campania. Gli interventi sono finanziati a valere sul Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) per 5 milioni di euro nel 2024.

L'articolo 1, comma 10-*sexies* prevede che il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità promuova il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel comune di Caivano.

L'articolo 1-*bis*, introdotto al Senato, ai commi 1, 2 e 5, reca disposizioni concernenti l'adozione di un programma di inter-

venti per incrementare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale di Caivano.

L'articolo 2, comma 1, impone al Ministero dell'università e della ricerca la sottoscrizione di un accordo di programma con una o più Università statali aventi sede in Campania anche in collaborazione con enti e altre istituzioni locali (tale inciso è stato inserito al Senato), volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi.

L'articolo 3, come modificato al Senato, interviene sulla disciplina di alcune delle misure di prevenzione, applicate dal questore, al fine di aumentare il livello di sicurezza pubblica e di rafforzare la tutela di alcuni « luoghi-chiave » del contesto urbano e della vita comunitaria, e reca inoltre alcune ulteriori disposizioni in materia di guardie particolari giurate e di comunicazioni a carico di chiunque, a qualsiasi titolo, alloggi o ospiti uno straniero.

L'articolo 3-bis istituisce un Osservatorio sulle periferie, presso il Ministero dell'interno, nel limite delle risorse vigenti disponibili. Tra i suoi compiti figura quello di promuovere il monitoraggio delle condizioni di vivibilità e decoro delle città, rendendo noti annualmente, anche attraverso la pubblicazione in rete, i risultati della sua attività.

L'articolo 4, come modificato al Senato, prevede inasprimenti delle pene per i reati di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere e di porto abusivo di armi per le quali non è ammessa licenza, nonché per i reati di lieve entità relativi alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di avviso orale, ammonimento, divieto di utilizzare alcuni strumenti potenzialmente pericolosi, divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari, per i giovani responsabili di violenze di età ricompresa fra quattordici e diciotto anni nonché, per quanto riguarda l'ammonimento, anche per

giovani di età fra dodici e quattordici anni, per condotte più gravi, per le quali inoltre si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il soggetto tenuto, nei confronti del minore, alla sorveglianza o all'assolvimento degli obblighi formativi.

L'articolo 6, parimenti modificato dal Senato, reca alcune modifiche alla disciplina del processo penale minorile di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988.

L'articolo 7, come modificato al Senato, prevede che, quando, durante le indagini nell'ambito di procedimenti per reati di associazione di stampo mafioso o finalizzata al traffico di droga, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minore, il PM deve informare il procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza in materia di potestà genitoriale.

L'articolo 8, modificato al Senato, introduce alcune modifiche al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, prevedendo, nel caso di reati non gravi, la definizione anticipata del procedimento con sentenza di non luogo a procedere ed estinzione del reato nel caso di esito positivo di un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale del minore.

L'articolo 9, novellando il decreto legislativo n. 121 del 2018, che disciplina l'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni, stabilisce che il detenuto ultraventenne internato in un istituto penale minorile per reati commessi da minorenne possa essere trasferito in un istituto carcerario per adulti qualora si renda responsabile di comportamenti che provocano turbamento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto minorile, ovvero usi violenza e minacce o ancora generi uno stato di soggezione negli altri detenuti. La norma si applica anche al detenuto maggiore di 18 anni che tenga tutti i comportamenti sopra indicati.

L'articolo 10, comma 1, autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,

Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti.

L'articolo 10-*bis* – introdotto al Senato – dispone, al comma 1, che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione, site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale.

L'articolo 11, modificato al Senato, al fine di assicurare il rispetto del target del PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 « Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia », autorizza un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni.

L'articolo 12, comma 01, inserito al Senato, sostituisce integralmente l'articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (decreto legislativo n. 297 del 1994), dettando una nuova disciplina in relazione all'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione. Resta immutata la disciplina attualmente vigente in materia di giustificazione delle assenze degli alunni dalla scuola per motivi di appartenenza religiosa.

L'articolo 12, commi 1-3, modificato al Senato, modifica il codice penale in materia di reato di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori, trasformando il predetto reato da contravvenzione in de-

litto, con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio.

L'articolo 12, comma 4, anch'esso emendato dall'altro ramo del Parlamento, reca novelle a disposizioni del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in materia di assegno di inclusione, introducendo, in primo luogo, la fattispecie della esclusione dal diritto al beneficio del nucleo familiare in caso di mancata documentazione dell'adempimento dell'obbligo di istruzione dei componenti minorenni del nucleo medesimo e, in secondo luogo, la fattispecie della sospensione del beneficio, in caso di condanna definitiva per il delitto di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore, documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.

I commi da 1-8 dell'articolo 13 recano norme intese ad assicurare la possibilità di fruizione, gratuita, di applicazioni per il controllo parentale dei dispositivi di comunicazione elettronica; tale possibilità viene garantita mediante la previsione di obblighi, in via immediata a carico dei fornitori (anche con riferimento, secondo la previsione di cui al comma 7, ai dispositivi già oggetto di fornitura prima dell'entrata in vigore del presente decreto) e, a regime, a carico dei produttori; per la violazione di tali obblighi sono comminate sanzioni amministrative pecuniarie.

L'articolo 13, comma 8-*bis*, inserito al Senato, introduce una specificazione nell'ambito della classificazione delle opere cinematografiche, equiparando ad esse tutte le opere visive e audiovisive in qualsiasi forma e modalità di riproduzione, comprese quelle digitali su piattaforme streaming o social.

L'articolo 13-*bis* detta disposizioni al fine di tutelare il benessere psico-fisico dei giovani non maggiorenni rispetto all'accesso e alla fruizione di contenuti audiovisivi e multimediali di tipo pornografico. Allo stesso modo, per rendere effettivo lo scopo di cui sopra, viene incaricata l'Autorità indipendente competente in materia

(AGCOM) ad obblighi di vigilanza circa l'opportuna esecuzione della norma, nonché ad eventuali obblighi sanzionatori nei confronti dei soggetti che violino le nuove disposizioni introdotte con l'articolo in esame.

L'articolo 14 – modificato al Senato – dispone, al comma 1, che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri promuova studi ed elabori linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale.

Ai sensi del comma 2, i Centri per la famiglia offrono consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori. Il comma 3 prevede, poi, che il medesimo Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* avviino annualmente campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi. Secondo il comma 4, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia sull'impatto dell'attuazione dell'articolo 13 del provvedimento in esame (relativo alle applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica), nonché – secondo quanto introdotto al Senato – del nuovo articolo 13-*bis*, con particolare riferimento all'attuazione della misura di verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici.

Particolare rilievo assume, per gli ambiti di competenza di questa Commissione, la previsione di cui all'articolo 15 che indica l'AGCOM quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Legge sui servizi digitali o Digital Services Act). Come sottolinea la Relazione illustrativa, la scelta nella designazione dell'Autorità è ricaduta sull'AGCOM in forza delle competenze e delle funzioni già da essa svolte nel campo delle comunicazioni elettroniche, dei media e dei servizi digitali, come peraltro espresso dalla IX Commissione della Camera dei deputati

(Trasporti, Poste e Telecomunicazioni), nel parere reso il 23 giugno 2021 in occasione dell'esame della proposta legislativa europea.

L'articolo 15-*bis* incrementa di 4 unità il numero massimo di uffici dirigenziali di livello generale (con decorrenza dal 2024) nonché di 10 unità il limite massimo per quelli dirigenziali di livello non generale (con decorrenza dal 2025) dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Reca una disposizione procedimentale circa la rideterminazione della rimanente dotazione organica. Inoltre dispone, per le autovetture di servizio dell'Agenzia, una deroga alle soglie di spesa e di numero di vetture, dettate dalle disposizioni vigenti.

L'articolo 15-*ter*, introdotto dal Senato, inserisce alcune modifiche alla legge n. 93 del 2023 che aveva introdotto delle disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

L'articolo 15-*quater*, anch'esso introdotto dall'altro ramo del Parlamento, demanda ad un decreto del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione di modalità di assegnazione di risorse per favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive, anche con riferimento al 5G.

Propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento dal momento che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, (*vedi allegato 2*).

Maria Anna MADIA (PD-IP), esprime il voto contrario del suo Gruppo.

Elisa SCUTELLÀ (MS), dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice, on. Di Maggio.

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.

C. 851 Davide Bergamini.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, intervenendo in sostituzione dell'on. Caiata, impossibilitato a partecipare ai lavori della seduta, avverte che il testo della proposta di legge A.C. 851 recante « modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari » (A.C. 851), così come modificato a seguito dell'esame in sede referente dalla XIII Commissione, si compone di tre articoli.

L'articolo 1 introduce nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 – con cui è stata recepita la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare – la lettera *o-bis*), la quale fornisce la definizione di « costi di produzione », vale a dire dei « costi, sostenuti dal fornitore, elaborati sulla base del costo delle materie prime, dei servizi connessi al processo produttivo ed alla commercializzazione, del costo dei mezzi tecnici e dei prodotti energetici, del differente costo della manodopera negli areali produttivi nonché del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica, delle tecniche di produzione, dei periodi di commercializzazione diversi, della vulnerabilità dei prodotti e dei volumi di produzione rispetto alle influenze delle condizioni di natura climatica e degli eventi

atmosferici eccezionali » (comma 1, lettera *a*).

Si prevede, inoltre, che tali costi vengano tenuti in considerazione sia nella definizione dei prezzi stabiliti nel contratto di cessione tra il fornitore e l'acquirente (comma 1, lettera *b*) che nelle condizioni contrattuali definite nell'ambito di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale (comma 1, lettera *b-bis*), introdotta durante l'esame in sede referente).

Infine, modificando l'articolo 8, comma 2, lettera *b*) del citato decreto legislativo, la lettera *b-ter*) (anch'essa introdotta nel corso dell'esame in sede referente) dell'articolo 1, comma 1, della presente proposta dispone che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nel chiedere agli acquirenti e ai fornitori di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al fine di condurre indagini sulle eventuali pratiche commerciali vietate, provveda anche all'acquisizione dei documenti contabili relativi alle attività di vendita e dei relativi servizi.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare – entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e in conformità all'articolo 210-*bis* del regolamento (UE) n. 1308/2013 – un decreto legislativo per la disciplina delle filiere di qualità – e dunque rispettose di parametri determinati di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica – nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari (comma 1). Il comma 2 enumera poi i principi e i criteri direttivi a cui il predetto decreto legislativo dovrà attenersi.

L'articolo 2-*bis*, introdotto in sede referente, prevede la promozione di campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità econo-

mica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (comma 1).

Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dall'on. Giglio Vigna.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Isabella DE MONTE (A-IV-RE), *relatrice*, ricorda che la Croazia, divenuta Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013, ai sensi dell'atto di adesione, si è impegnata ad aderire all'Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE), che – come è noto – estende all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia (Paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio – EFTA) le disposizioni dell'Unione europea sul mercato interno.

Richiama la funzione svolta dal SEE per una progressiva integrazione delle economie degli Stati europei e per la realizzazione di un mercato unico continentale, funzionale alla pace ed alla stabilità, nel solco dell'intuizione dei fondatori del progetto d'integrazione europea.

L'Accordo in esame, in applicazione provvisoria dal 12 aprile 2014, si compone di sette articoli, due allegati e sei dichiarazioni comuni, relative, tra le altre cose, all'entrata in vigore anticipata e all'applicazione provvisoria dell'Accordo.

In particolare, in base all'articolo 1 dell'Accordo, la Repubblica di Croazia diviene

Parte contraente dell'Accordo SEE, le cui disposizioni divengono vincolanti per la Croazia nei medesimi termini in cui lo sono per le altre Parti contraenti.

L'articolo 2 stabilisce gli opportuni adeguamenti dell'Accordo SEE e dei relativi protocolli, tra cui l'inserimento della Croazia nell'elenco iniziale delle Parti contraenti e l'inclusione della versione in lingua croata dell'Accordo SEE tra quelle facenti fede.

Il medesimo articolo introduce un *addendum* al protocollo 38-ter dell'Accordo SEE, in virtù del quale la Croazia è stata inserita tra i beneficiari del contributo finanziario con cui i tre Paesi membri dell'EFTA contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo. Gli importi supplementari del contributo finanziario per la Croazia vengono quantificati dall'*addendum* in 5 milioni di euro per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 aprile 2014.

Ai sensi dell'articolo 3, tutte le modifiche degli atti adottati dalle Istituzioni dell'Unione europea e integrati nell'Accordo SEE, derivanti dall'adesione della Croazia all'UE, sono inserite nell'Accordo SEE e ne costituiscono parte integrante.

L'articolo 4 stabilisce che le disposizioni dell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea elencate dall'allegato B sono integrate nell'Accordo SEE e ne diventano parte integrante. Alle ulteriori disposizioni rilevanti ai fini dell'Accordo SEE citate nell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea ma non riprese dall'allegato B vengono applicate le procedure stabilite nell'Accordo SEE.

L'articolo 5 prevede che il Comitato misto istituito dall'Accordo SEE esamini, su richiesta di ciascuna Parte, qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo di adesione della Croazia allo Spazio economico europeo, al fine di trovare una soluzione accettabile che consenta di preservare il buon funzionamento dell'Accordo SEE.

L'articolo 6 detta norme relative alla ratifica o all'approvazione dell'Accordo, che entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento

di ratifica o di approvazione di una Parte contraente attuale o della Croazia, in quanto nuova Parte contraente.

L'articolo 7, infine, detta disposizioni sui testi facenti fede e sul deposito del testo dell'Accordo, affidato al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Passando al disegno di legge di ratifica, ricorda che esso consta di quattro articoli. In particolare, l'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: pertanto, le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dall'Intesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sottolinea come l'Accordo non ponga problemi di compatibilità con il diritto dell'UE, dal momento che è stato concluso in sede unionale, secondo le procedure previste dai Trattati. Esso trae origine, oltre che da un'esplicita previsione dell'atto di adesione della Croazia all'UE, dalla capacità dell'UE stessa di stipulare accordi internazionali con Paesi terzi.

Conclusivamente auspica la rapida approvazione del provvedimento di ratifica che riguarda un'intesa con un Paese assai rilevante per la stabilità dell'area balcanica, membro della NATO dal 1° aprile 2009 e aderente alle principali iniziative di cooperazione regionale: dal Processo dei Balcani Occidentali (o di Berlino), all'Iniziativa Centro-Europea (InCE), fino alla

Strategia UE per la Regione Adriatica e Ionica (EUSAIR).

Presenta quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, ringrazia la relatrice per la qualità del suo lavoro, associandosi alle sue considerazioni e rimarcando il ruolo della presenza di un'attiva comunità di lingua croata nel nostro Paese e di un altrettanto attiva comunità di lingua italiana in Croazia.

Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice, on. De Monte.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Lunedì 30 ottobre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Relazione annuale 2022 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i Parlamenti nazionali (COM(2023) 640 final).

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAI RELATORI

ART. 1.

All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5, comma 2,8, comma 3, 10, comma 3,11, comma 4, 12, comma 3, 13, comma 3,

Conseguentemente, all'articolo 11, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.3. I Relatori.

ART. 5.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera f), sopprimere le parole:* , dei limiti;

b) *dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:*

f-bis) prevedere per le sanzioni amministrative indicate alla lettera f) i seguenti limiti edittali: (i) per le persone fisiche, minimi edittali pari a euro 5.000 e massimi edittali non superiori a euro 5 milioni; (ii) per le persone giuridiche, minimi edittali pari a euro 30.000 e massimi edittali non superiori a euro 5 milioni ov-

vero al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile;

f-ter) prevedere che nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo e del personale dei gestori di crediti di cui alla direttiva (UE) 2021/2167 si applichi quanto previsto dall'articolo 144-ter, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

f-quater) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie per estendere, in tutto o in parte, la disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, nonché le pertinenti norme tecniche di attuazione della direttiva, ai crediti concessi, e ai relativi contratti stipulati, da altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti, per garantire il coordinamento delle disposizioni settoriali vigenti, nonché l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea e prevedendo, se del caso, il ricorso alla disciplina secondaria dell'autorità o delle autorità individuate ai sensi della lettera d);

f-quinquies) alla luce delle disposizioni nazionali adottate in attuazione delle precedenti lettere del presente comma, apportare alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le ulteriori modifiche e integrazioni necessarie per assicurare il coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di cartolarizzazione di crediti e quella di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, l'adeguatezza, l'efficienza e l'efficacia del qua-

dro normativo nazionale e la stabilità del settore finanziario nel suo complesso, in particolare prevedendo che si applichino, in tutto o in parte, gli obblighi in materia di tutela dei consumatori e dei debitori previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela dei debitori, nonché attribuire alla Banca d'Italia il potere di applicare, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, ivi incluse quelle in materia di tutela dei consumatori e dei debitori emanate in attuazione del presente articolo, le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2021/2167, assicurando il coordinamento con le vigenti disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti da tali disposizioni.

5.3. I Relatori.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità e per l'adeguamento della normativa nazionale)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al decreto legislativo

18 agosto 2015, n. 136, al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, tutte le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 e il coordinamento del quadro normativo nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione;

b) prevedere che la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 24 della direttiva (UE) 2004/109/CE e successive modificazioni, disponga dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dalla direttiva (UE) 2022/2464 nei confronti degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che rientrano nel campo di applicazione della citata direttiva, ivi inclusi:

1) i poteri di vigilanza, di indagine e di intervento previsti dall'articolo 24 della direttiva (UE) 2004/109/CE e successive modificazioni;

2) il potere di applicare almeno le misure e sanzioni amministrative previste dall'articolo 28-ter della direttiva (UE) 2004/109/CE e successive modificazioni, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dalla citata direttiva, come recepiti nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, sopra menzionato;

c) attribuire al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla CONSOB, tenuto conto dell'esistente riparto di competenze di cui al decreto legislativo 27 gennaio

2010, n. 39 e del perimetro di vigilanza della CONSOB sulla rendicontazione di sostenibilità individuato alla lettera *b*), tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto delle previsioni e dei requisiti relativi all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità disciplinati dalla direttiva 2006/43/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464, e dalle future disposizioni nazionali di recepimento, in coerenza con i poteri di cui dispongono in base alla legislazione vigente con riguardo alla revisione legale dei conti nonché, con riguardo alla previsione di sanzioni amministrative, nel rispetto dei criteri, dei limiti edittali, delle procedure e del regime di pubblicazione disciplinati agli articoli da 24 a 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

d) apportare le occorrenti modifiche agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al fine di tenere conto del nuovo perimetro di vigilanza della CONSOB in materia di rendicontazione di sostenibilità individuato alla lettera *b*) e del riparto di competenze in materia di attestazione della conformità della rendicontazione individuato alla lettera *c*);

e) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2022/2464, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessità di garantire la tutela dei destinatari di tali informazioni di sostenibilità nonché l'integrità e la qualità dei servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, tenuto anche conto della fase di prima applicazione della nuova disciplina;

f) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva (UE) 2022/2464 e ai principi e criteri direttivi previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da recepire, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

g) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle rispettive attribuzioni, sentite Banca d'Italia e IVASS per i profili di competenza con riferimento ai soggetti da esse vigilati, per l'attuazione delle norme emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464;

h) disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra la CONSOB e le Amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza nelle materie di sostenibilità ambientale, sociale, nonché della tutela dei diritti umani, prevedendo anche la facoltà di concludere appositi protocolli di intesa e accordi di collaborazione, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza previste alle precedenti lettere *b*) e *c*) sul rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della medesima.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 2,;

b) all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere i numeri 6) e 7).

9.017. I Relatori.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e per l'attuazione della direttiva (UE) 849/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e per dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) con riferimento alla disciplina in materia di sanzioni e misure amministrative previste dal regolamento (UE) 1113/2023:

1) per le violazioni di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2023/1113 stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa, tenuto conto dell'impianto sanzionatorio previsto dal decreto legisla-

tivo 21 novembre 2007, n. 231 per gli intermediari bancari e finanziari;

2) attribuire alla Banca d'Italia, per gli intermediari bancari e finanziari da essa vigilati, il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dal Capo VI del regolamento (UE) 2023/1113;

b) in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, apportare ogni modifica al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, necessaria a includere i prestatori di servizi per le cripto-attività nel novero degli intermediari finanziari e conseguentemente sottoporli al corrispondente regime di controlli e sanzionatorio.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempiimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente, all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* da 2 a 13 *con le seguenti:* da 2 a 13-bis;

b) *al comma 3, secondo periodo, premettere le seguenti parole:* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 3,.

13.01. I Relatori.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE)

n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937)

1. Il Governo è delegato a adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti, incluse quelle relative ai servizi di pagamento e a strumenti e prodotti finanziari; nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee;

b) individuare la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le relative attribuzioni e finalità, quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, anche prevedendo forme di opportuno coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;

c) prevedere forme di coordinamento tra le autorità di cui alla lettera b) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ai fini dell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali;

d) individuare la Banca d'Italia e la CONSOB quali punti di contatto, ai sensi

dell'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti nonché con l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti che attengono alla cooperazione con le predette autorità europee;

e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera b), ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2023/1114 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

f) attribuire alle autorità individuate ai sensi della lettera b) i poteri previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, ivi inclusi i poteri di vigilanza e di indagine, quelli di adozione di provvedimenti cautelari e di intervento sul prodotto e quelli di trattamento dei reclami rispettivamente previsti dagli articoli 94, 102, 105 e 108 del medesimo regolamento, tenuto conto di poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente e delle modalità di esercizio previste dall'articolo 94, paragrafo 5, del medesimo regolamento;

g) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2023/1114:

1) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze e fatto salvo quanto previsto al punto 7, il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dall'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114 per le violazioni di cui al paragrafo 1, comma 1, del medesimo articolo;

2) stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114 prevedendo, fermi i massimi edittali ivi indicati, minimi edittali comunque non inferiori a euro 5.000 per le persone fisiche ed euro 30.000 per le persone giuridiche;

3) stabilire che per le violazioni di cui all'articolo 111, paragrafo 1, comma 1, lettera *f*), del regolamento (UE) 2023/1114 si applichino le sanzioni e le altre misure amministrative previste per le violazioni degli articoli 51 e 54 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero degli articoli 6-*bis* e 6-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

4) coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/1114, le disposizioni sanzionatorie introdotte in attuazione del medesimo regolamento con quelle nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della CONSOB;

5) al fine di garantire l'effettiva applicazione dell'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114, individuare le persone fisiche nei confronti delle quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni ivi previste, stabilendo, ove necessario, i presupposti che ne determinano la responsabilità;

6) fermo quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/1114, attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di definire disposizioni attuative, anche con riferimento alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;

7) conformemente a quanto previsto dall'articolo 111, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (UE) 2023/1114, prevedere l'introduzione di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di chiunque emetta, offra al pubblico o chiedi l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114 in assenza dei requisiti e delle autorizzazioni ivi previsti nonché chiunque svolga servizi disciplinati dal medesimo regolamento in assenza delle autorizzazioni ivi previste;

8) disciplinare la comunicazione tra l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, dei dati in forma anonima e aggre-

gata riguardanti le indagini penali intraprese e le sanzioni penali imposte in relazione alle violazioni previste dall'articolo 111 del medesimo regolamento, ai fini della segnalazione all'Autorità bancaria europea (ABE) e alla European securities and markets authority (ESMA) e in conformità a quanto previsto all'articolo 115, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (UE) 2023/1114.

h) prevedere le necessarie modifiche del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, al fine di coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114 e razionalizzare le forme di controllo sui soggetti che prestano servizi per le cripto-attività ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, del medesimo regolamento;

i) escludere o ridurre il periodo transitorio per i prestatori di servizi per le cripto-attività previsto dall'articolo 143, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, ove necessario per assicurare un appropriato grado di protezione dei clienti degli stessi prestatori di servizi, nonché la tutela della stabilità finanziaria, l'integrità dei mercati finanziari e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti;

l) esercitare l'opzione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 in tema di ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate prevedendo la trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dal citato articolo 88;

m) prevedere una disciplina della gestione delle crisi per gli emittenti di token collegati ad attività e per i prestatori di servizi per le cripto-attività di cui al regolamento (UE) 2023/1114, apportando al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi ogni altra modifica necessaria o opportuna per chiarire la disciplina applicabile, per tenere in considerazione le specificità connesse con le attività disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114 e per assicurare efficacia ed efficienza alla ge-

stione delle crisi dei soggetti che esercitano attività disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114, anche tenendo conto delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure.

n) tenendo conto dei principi e degli obiettivi enunciati alla precedente lettera m) e della necessità di coordinare la disciplina applicabile agli strumenti finanziari digitali con quella applicabile alle cripto-attività e ai servizi per le cripto-attività, introdurre, ove opportuno, specifiche misure per la gestione delle crisi per i soggetti iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, come convertito dalla legge 10 maggio 2023, n. 52.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente, all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* da 2 a 13 *con le seguenti:* da 2 a 13-bis;

b) *al comma 3, secondo periodo, premettere le seguenti parole:* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 3,.

13.02. I Relatori.

ALLEGATO 2

DL 123/23: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale (C. 1517, approvato dal Senato);

evidenziato in particolare che l'articolo 11 prevede un nuovo Piano asili nido per la fascia di età 0-2 anni, con la possibilità di utilizzare prioritariamente le economie non assegnate nell'ambito dell'Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR;

considerato altresì che l'articolo 15 designa quale coordinatore dei servizi digitali, in attuazione del regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in forza delle competenze e delle funzioni già da essa svolte nel campo delle comunicazioni elettroniche, dei media e dei servizi digitali;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. C. 851 Davide Bergamini.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata, per i profili di competenza la proposta di legge A.C. 851 recante modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021, in materia di costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari;

rilevato che il legislatore europeo con la direttiva UE 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra le imprese della filiera agricola e alimentare ha posto in evidenza la necessità di creare condizioni tali affinché nelle relazioni tra i diversi anelli della filiera agroalimentare i rapporti di forza contrattuale non si trasformino in pratiche sleali;

considerato che nelle premesse della citata direttiva UE 2019/633 si osserva che nell'ambito della filiera agricolo-alimentare sono comuni gli squilibri nel potere contrattuale tra i fornitori e gli acquirenti di prodotti agricoli e alimentari e che le disposizioni ivi introdotte nascono dall'esigenza di introdurre nell'Unione un livello minimo di tutela rispetto alle pratiche com-

merciali sleali al fine di ridurre la frequenza in quanto possono avere effetto negativo sul tenore di vita della comunità agricola;

considerato che il richiamato decreto legislativo n. 198 del 2021 ha dato attuazione in Italia alla direttiva 2019/633 sopra citata;

preso atto che la finalità della proposta di legge in esame consiste nel tutelare la redditività delle imprese agricole, prevenendo criteri che stabiliscano quali siano i fattori che concorrono alla formazione del prezzo inserito nel contratto di cessione, anche alla luce del considerando (6) della richiamata direttiva UE 2019/633 il quale rileva che, sebbene il rischio commerciale sia un dato di fatto implicito in qualunque attività economica, la produzione agricola è altresì caratterizzata da un'estrema incertezza dovuta sia alla dipendenza dai processi biologici sia all'esposizione di fattori merceologici;

evidenziato che il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'Ue,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014 (C. 1450);

considerato che l'Accordo è inteso ad includere la Repubblica di Croazia tra le parti contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), dettando in proposito disposizioni di dettaglio;

ritenuto che l'Accordo non evidenzia problemi di compatibilità con il diritto del-

l'Unione europea, dal momento che è stato concluso in sede unionale, secondo le procedure previste dai Trattati e trae origine, oltre che da un'esplicita previsione dell'atto di adesione della Croazia all'Unione, dalla capacità di quest'ultima di stipulare accordi internazionali con Stati terzi;

richiamato il ruolo di grande rilievo per la stabilità dell'area balcanica svolto dalla Croazia, membro della NATO dal 1° aprile 2009 e aderente alle principali iniziative di cooperazione regionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL (in videoconferenza), UIL (in videoconferenza) e UGL, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Atto n. 86.	3
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	4
---	---

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	17
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione. C. 893 Pittalis, C. 745 Enrico Costa, C. 1036 Maschio e C. 1380 Bisa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
<i>ALLEGATO 1 (Subemendamenti all'emendamento 1.57 dei relatori)</i>	42
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)</i>	47

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione. C. 893 Pittalis, C. 745 Enrico Costa, C. 1036 Maschio e C. 1380 Bisa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	49
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 144/2023: Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum. C. 1491 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	56
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	57

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ...	59
Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti del Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica (Eucentre)	59
Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti del Centro Studi per l'ingegneria idrogeologica vulcanica e sismica dell'Università Federico II (PLINIVS-LUPT)	59
Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici	59
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti del Parco Archeologico Campi Flegrei	59
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dell'Osservatorio vesuviano	59
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del generale di divisione aerea Luca Valeriani, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) (nomina n. 30)	60
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del generale di divisione aerea Luca Valeriani a presidente dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) e del dottor Costantino Fiorillo, del generale di divisione aerea in ausiliaria Antonio Maurizio Agrusti e della professoressa avvocato Anna Masutti a componenti del collegio dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). Nomine nn. 30, 31, 32 e 33 (<i>Seguito dell’esame congiunto, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	60
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	61
---	----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	65
DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell’interno. C. 1458 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	69

XIV Politiche dell’Unione europea

SEDE REFERENTE:

Sull’ordine dei lavori	72
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (<i>Seguito dell’esame e rinvio</i>)	72
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate dai relatori</i>)	82

SEDE CONSULTIVA:

DL 123/23: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	89
Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. C. 851 Davide Bergamini (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	90
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l’11 aprile 2014. C. 1450 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	80
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81
AVVERTENZA	81

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0058740